Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 14 aprile 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. **1430**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di emigrazione e stabilimento tra l'Italia e l'Australia con scambio di note ed intesa relativa all'emigrazione assistita, concluso a Canberra il 26 settembre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di emigrazione e stabilimento tra l'Italia e l'Australia con scambio di note ed intesa relativa all'emigrazione assistita, concluso a Canberra il 26 settembre 1967, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità allo art. 38 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — MORO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 116. — CARUSO

Accordo di emigrazione e stabilimento tra l'Italia e l'Australia con scambio di note ed intesa relativa all'emigrazione assistita (Canberra, 26 settembre 1967).

ACCORDO DI EMIGRAZIONE E STABILIMENTO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE AUSTRALIANA.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Australiana,

Desiderosi di mantenere e rafforzare lo spirito di amicizia e cooperazione già esistenti fra di loro,

Considerati i mutamenti intervenuti nella situazione economica dei Paesi dal momento dell'entrata in vigore delle tuttora esistenti intese per l'emigrazione di cittadini italiani in Australia,

Desiderosi, date tali mutate circostanze, di stabilire altre misure relative non solo all'emigrazione di cittadini italiani in Australia ma anche all'impiego e allo stabilimento dei cittadini di uno dei due Paesi nell'altro,

Convinti che un accordo su tali argomenti possa servire l'interesse comune dei popoli dei due Paesi e promuovere il loro progresso economico e sociale,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Nel presente Accordo, e a meno che nel contesto non sia altrimenti disposto:

(*a*) il termine «Paese» indica l'Italia o l'Australia;

(*b*) il termine «Australia» indica il territorio comprendente gli Stati ed i Territori della Federazione australiana;

(*c*) il termine «lavoratore italiano» indica un cittadino italiano che desideri emigrare, o che sia emigrato, in Australia con l'intenzione di esercitarvi un'attività lavorativa, e include le persone svolgenti attività in proprio;

(*d*) il termine «capofamiglia» indica un cittadino italiano da cui dipendano finanziariamente il coniuge o i figli;

(*e*) il termine «famiglia» indica il capofamiglia, il coniuge del capofamiglia, i figli (ivi inclusi i figli adottivi, i figliastri, affiliati, e figli naturali) di un capofamiglia, i nipoti di un capofamiglia, i genitori di un capofamiglia e del suo coniuge, i fratelli e le sorelle di un capofamiglia e del suo coniuge, e i coniugi e i figli di questi fratelli e sorelle;

(*f*) il termine «cittadino australiano» indica una persona in possesso della cittadinanza australiana secondo le leggi che sono o saranno in vigore in Australia;

(*g*) il termine «cittadino italiano» indica una persona in possesso della cittadinanza italiana secondo le leggi che sono o saranno in vigore in Italia;

(*h*) il termine «residente in Australia» indica una persona che abbia il proprio domicilio in Australia e che abbia il diritto di rimanere in Australia a tempo indefinito;

(*i*) il termine «residente in Italia» indica una persona che abbia il proprio domicilio permanente in Italia.

Articolo 2

Informazioni

Il Governo australiano fornirà, di volta in volta, al Governo italiano notizie complete ed aggiornate in merito alle condizioni di vita e di lavoro in Australia, affinchè gli italiani che intendano emigrare in Australia possano avere adeguate informazioni su tali condizioni.

Informazioni concernenti l'Australia saranno anche fornite gratuitamente dalle Autorità australiane in Italia ai cittadini italiani che abbiano interesse ad emigrare in Australia.

Le informazioni fornite secondo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo e riguardanti le condizioni di vita e di lavoro in Australia comprenderanno notizie di carattere generale sull'Australia e notizie in merito a:

procedura per il rilascio di visti, gratuiti, alle persone che intendano emigrare in Australia,

condizioni di impiego,

salari, prezzi e tassazione,

alloggi,

servizi sociali e assicurazioni malattie,

istruzione,

possibilità di apprendere la lingua inglese,

legislazione in vigore per l'acquisto della cittadinanza australiana, regime doganale e di quarantena, e uffici e organismi pubblici e privati che possano fornire informazioni ed assistenza gratuitamente agli emigranti,

obblighi che vengono imposti agli stranieri dalle leggi australiane.

Articolo 3

Forme di emigrazione

L'emigrazione di cittadini italiani verso l'Australia si attuerà per:

(*a*) atti di chiamata presentati alle Autorità australiane da residenti in Australia;

(*b*) intese dirette fra cittadini italiani e datori di lavoro australiani;

(*c*) domande presentate direttamente alle Autorità australiane; e

(*d*) speciali programmi di emigrazione come previsti dall'art. 14.

Articolo 4

Agevolazioni di stabilimento

I cittadini italiani, all'atto del loro ingresso in Australia per risiedervi, avranno diritto ad un trattamento e ad agevolazioni di stabilimento non meno favorevoli di quelli accordati dalle leggi australiane a cittadini di altri Paesi dell'Europa continentale ammessi in Australia in qualità di immigranti.

Se una sistemazione temporanea sarà fornita dalle Autorità australiane ai cittadini italiani ammessi in Australia in qualità di immigranti provenienti dall'Italia o da qualsiasi altro paese, tale sistemazione avverrà in ostelli gestiti dalla Commonwealth Hostels Ltd. oppure verrà fornita un'altra sistemazione altrettanto soddisfacente in base a quanto sarà concordato tra i due Governi.

Articolo 5

Emigrazione per atto di chiamata

Le persone residenti in Australia possono presentare alle Autorità australiane atti di chiamata per l'immigrazione in Australia di cittadini italiani che siano loro familiari o amici. Ogni richiedente, al momento in cui presenterà l'atto di chiamata e per l'eventualità che l'ingresso in Australia delle persone chiamate sia approvato dalle Autorità australiane, s'impegnerà a fornire alloggio adeguato in Australia a tali persone.

Dettagliate informazioni in merito ad ogni atto di chiamata saranno fornite al più presto possibile dalle Autorità australiane alle Autorità consolari italiane competenti per lo Stato o per il Territorio australiano ove il richiedente risieda.

Le Autorità consolari italiane possono comunicare alle Autorità australiane osservazioni in merito agli atti di chiamata.

Articolo 6

Emigrazione a seguito di intese dirette fra datori e prestatori di lavoro

I datori di lavoro in Australia, che siano stati a ciò autorizzati dalle Autorità australiane, possono chiedere alle Autorità italiane in Australia o in Italia di assisterli per reclutare in Italia per intesa diretta lavoratori da impiegare in Australia.

In ogni singolo caso le Autorità australiane otterranno dal datore di lavoro, per iscritto, e forniranno alle Autorità italiane, i termini e le condizioni di lavoro offerte, ivi incluse informazioni sulle spese di viaggio, le mansioni da svolgere, le tariffe salariali, le ore di lavoro (ivi incluse quelle di lavoro straordinario), le sistemazioni previste per l'alloggio, ogni agevolazione concessa al lavoratore e alla di lui famiglia e le condizioni di lavoro e di vita nella zona ove il lavoratore sarà impiegato.

Le Autorità italiane comunicheranno alle Autorità australiane e al datore di lavoro in ogni singolo caso:

(*a*) l'accettabilità o meno dei termini e condizioni di lavoro offerti, e

(*b*) gli adempimenti richiesti in merito al reclutamento dei lavoratori.

Le Autorità italiane agevoleranno i contatti fra le Autorità australiane in Italia e i lavoratori interessati ad offerte dei datori di lavoro australiani e, ove richiesto dalle Autorità australiane in Italia, daranno assistenza alle operazioni di reclutamento previste nel presente articolo.

Le condizioni e i benefici specificati in altri articoli del presente Accordo si applicano ai lavoratori di cui si fa cenno nei precedenti commi del presente articolo e ai loro familiari.

Articolo 7

Emigrazione spontanea

Le domande di emigrazione in Australia potranno essere presentate alle Autorità australiane in Italia da persone residenti in Italia. Le Autorità italiane agevoleranno i contatti tra le Autorità australiane in Italia ed i cittadini italiani che intendano emigrare verso l'Australia e che siano in possesso di speciali qualifiche, ivi compresi titoli di studio professionali o diplomi o altri certificati di addestramento professionale, o che desiderino stabilire una propria attività di affari in Australia.

In aggiunta alle informazioni previste all'articolo 2 del presente Accordo, le Autorità australiane forniranno alle persone di cui al primo comma del presente articolo ogni informazione in merito alle loro possibilità di impiego in Australia, tenendo presente la loro preparazione professionale, i loro titoli di studio, diplomi o certificati di addestramento professionale.

Le condizioni menzionate in altri articoli del presente Accordo saranno applicabili alle persone di cui ai precedenti commi di questo articolo.

Articolo 8

Riconoscimento di qualifiche professionali

Per quei lavoratori italiani che si dichiarino qualificati agli effetti del riconoscimento previsto dal « Tradesmen's Rights Regulation Act 1946-58 », le Autorità australiane provvederanno a che:

(*a*) siano accertate le loro specializzazioni professionali o le loro speciali qualifiche richieste dalle norme vigenti in Australia per la qualifica professionale di cui si tratta; e

(*b*) sia fatto loro conoscere, per iscritto, quale grado di riconoscimento delle loro qualifiche professionali possono attendersi di ricevere al loro arrivo in Australia.

Se un lavoratore italiano non compreso fra quelli indicati nel primo comma del presente articolo presenta alle competenti Autorità australiane in Italia prove della propria qualifica professionale e chiede il parere di queste Autorità circa le possibilità di accettazione in Australia di queste sue qualifiche per essere impiegato in Australia secondo tali qualifiche, le Autorità australiane gli forniranno il parere richiesto in aggiunta alle altre informazioni di cui all'articolo 2 del presente Accordo e, ove necessario, lo informeranno di quanto altro egli dovrà inoltre compiere allo scopo di ottenere in Australia il riconoscimento della propria qualifica professionale.

Il Governo australiano riconosce l'importanza che il Governo italiano annette al fatto che i lavoratori italiani che emigrano in Australia siano in grado di fruire al massimo dei vantaggi delle proprie qualifiche professionali, e si dichiara d'accordo di dover interporre i suoi buoni uffici a che le qualifiche italiane siano preventivamente riconosciute in Australia nell'ambito della legislazione e della prassi australiana.

Articolo 9

Visita medica

Le Autorità australiane in Italia possono richiedere che i cittadini italiani che intendono emigrare verso l'Australia siano sottoposti ad una visita medica (ivi incluso un esame radiologico del torace).

Qualora il nucleo familiare si sia sottoposto agli accertamenti sanitari disposti delle competenti Autorità australiane in Italia insieme al capofamiglia e solo quest'ultimo si trasferisca in Australia, gli accertamenti effettuati, qualora abbiano avuto esito positivo, salvo quanto disposto dal successivo comma 3, verranno considerati validi per il successivo ingresso dei familiari in Australia, purchè ogni membro del gruppo familiare parta entro due anni dalla data della visita medica.

L'esame radiologico di un membro di una famiglia, il cui capofamiglia sia emigrato prima del predetto, sarà ritenuto valido per l'ingresso di quest'ultimo soltanto se questi parta per l'Australia entro un anno dalla data dell'esame.

Articolo 10

Visti

Le Autorità australiane:

(*a*) ove un visto venga accordato a un cittadino italiano che intenda emigrare in Australia, rilasceranno tale visto gratuitamente;

(*b*) ove un visto venga negato a un cittadino italiano che intenda emigrare in Australia, su richiesta del Direttore Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali del Ministero italiano degli Affari Esteri, comunicheranno a quest'ultimo verbalmente le ragioni di tale diniego.

Articolo 11

Trattamento doganale

Al momento della concessione del visto di ingresso in Australia, ai cittadini italiani verranno fornite, da parte delle Autorità australiane in Italia, informazioni in materia di regime doganale australiano. Tale regime è applicato, per quanto concerne la nazionalità dell'interessato, su base non discriminatoria. In particolare saranno fornite informazioni in merito:

(*a*) ai beni ed effetti la cui importazione in Australia è vietata o soggetta a limitazione;

(*b*) agli oggetti che possono essere importati in Australia senza pagamento di diritti doganali; e

(*c*) alle condizioni e formalità prescritte per tali importazioni.

Alla stessa stregua dei cittadini australiani e di ogni altro passeggero che arrivi in Australia, i cittadini italiani saranno esenti dal pagamento di diritti doganali di importazione e di tasse sugli effetti personali, sulla mobilia, sugli oggetti e strumenti per l'esercizio del proprio lavoro e su un'automobile per uso proprio e della propria famiglia.

Articolo 12

Riunione delle famiglie

I due Governi riconoscono che è desiderabile la riunione delle famiglie e, senza pregiudizio per più favorevoli provvedimenti che possano essere presi a seguito di speciali programmi di emigrazione, i cittadini italiani che emigrano verso l'Australia avranno il diritto di presentare alle Autorità australiane atti di chiamata per l'immigrazione in Australia di loro familiari. Tali familiari saranno autorizzati a risiedere in Australia purchè adempiano le formalità richieste per l'ingresso.

Articolo 13

Assistenza sociale

Il Governo australiano assisterà nella maniera più adeguata i lavoratori italiani e le loro famiglie nel superare quei problemi pratici di fronte ai quali essi si potranno trovare specialmente durante il periodo iniziale di insediamento in Australia. A tale scopo il Governo australiano potrà avvalersi dei servizi di organizzazioni volontarie.

Articolo 14

Programmi speciali di emigrazione

I due Governi daranno congiuntamente appoggio a quei programmi speciali di emigrazione che potranno essere concordati fra loro. I dettagli di tali programmi e le condizioni di tale appoggio congiunto saranno stabiliti con scambio di note diplomatiche.

Nello svolgimento di tali programmi speciali di emigrazione i due Governi potranno avvalersi della cooperazione del Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee e di altri organismi internazionali.

Coloro che immigrano in Australia in base ai programmi di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno di condizioni non meno favorevoli di quelle contemplate dal presente Accordo.

Articolo 15

Diritto al lavoro

I lavoratori italiani o le loro famiglie residenti in Australia avranno diritto alla libera scelta degli impieghi da assumere, delle professioni da esercitare o delle attività di commercio e degli affari da esplicare alla stessa stregua dei cittadini degli altri Paesi dell'Europa continentale che si recano in Australia in qualità di immigranti e in conformità a delle lèggi o regolamenti australiani che riguardino l'accesso ad un impiego o l'esercizio di professioni e lo svolgimento di attività di commercio e di affari.

Articolo 16

Parificazione con i lavoratori australiani

I lavoratori italiani impiegati in Australia avranno:

(*a*) nelle questioni concernenti il loro impiego gli stessi diritti, obblighi e condizioni di lavoro dei lavoratori australiani e gli stessi diritti e la stessa tutela dei lavoratori australiani per quanto riguarda la legislazione industriale, la prevenzione degli infortuni, le condizioni igieniche e di alloggio;

(*b*) la stessa libertà dei lavoratori australiani di cambiare il loro impiego o attività.

Le Autorità australiane prenderanno ogni ragionevole provvedimento per assicurare l'osservanza di quanto disposto nei comma precedenti.

Articolo 17

Associazioni sindacali

I lavoratori italiani residenti in Australia godono degli stessi diritti dei lavoratori australiani per quanto concerne l'iscrizione e la partecipazione alle attività dei sindacati.

Articolo 18

Tutela degli interessi dei lavoratori italiani

I lavoratori italiani avranno diritto, allo stesso modo dei lavoratori australiani, ad essere rappresentati davanti alla magistratura australiana nei procedimenti che sorgono da problemi inerenti al loro impiego o relativi a livelli salariali o a condizioni di lavoro. Ove non sia contrario a forme o pratiche vigenti, i lavoratori italiani, se lo desiderano, potranno richiedere la presenza di rappresentanti dell'Autorità consolare italiana durante i procedimenti.

Le Autorità australiane prenderanno ogni possibile misura per far si che le Autorità consolari italiane vengano informate, il più presto possibile, di ogni infortunio sul lavoro avvenuto in Australia che abbia causato la morte di lavoratori italiani e di ogni caso in cui i lavoratori italiani abbiano contratto malattie soggette a denuncia, originate dalla natura del loro lavoro in Australia.

Gli aventi diritto di un lavoratore italiano morto in seguito ad infortunio sul lavoro possono nominare, oppure autorizzare un rappresentante consolare italiano in Australia a nominare in loro vece, rappresentanti legali per la tutela dei propri interessi in Australia. Le persone così designate, ove le leggi che sono o saranno in vigore lo consentano, possono comparire dinanzi alla magistratura australiana in nome e per conto degli aventi diritto.

Articolo 19

Alloggi per lavoratori italiani e loro famiglie

Le Autorità australiane interporranno i loro buoni uffici per assistere in Australia i lavoratori italiani nel trovare adeguati alloggi per loro e per i loro familiari, specialmente allo scopo di agevolare le riunioni delle famiglie.

I lavoratori italiani usufruiranno degli stessi diritti e degli stessi vantaggi dei lavoratori australiani per tutto quanto riguarda l'assegnazione e l'acquisto di alloggi in base ai programmi governativi sulla edilizia.

Nel caso in cui al lavoratore italiano e alle persone a suo carico venga offerto alloggio dal datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del presente Accordo, le Autorità australiane si accerteranno del fondamento di ogni reclamo presentato dal lavoratore circa la insufficienza dell'alloggio o circa la disparità tra il fitto pagato e quello corrisposto dai lavoratori australiani nella stessa zona, e prenderanno al riguardo ogni opportuna misura.

Articolo 20

Formazione professionale

Su basi di eguaglianza con i lavoratori australiani e le loro famiglie, i lavoratori italiani e le loro famiglie possono presentare domanda per frequentare corsi di qualificazione, riqualificazione e riabilitazione professionale e, al termine di tali corsi, ricevere l'assistenza dello Ufficio australiano del lavoro per trovare un impiego confacente alla formazione professionale ricevuta.

Le Autorità australiane e le Autorità consolari italiane assisteranno i lavoratori italiani e le loro famiglie e li incoraggeranno ad avvalersi delle possibilità indicate al primo comma del presente articolo.

Articolo 21

Insegnamento delle lingue

Le Autorità australiane promuoveranno iniziative in Australia, ivi inclusa l'istituzione di corsi, per assistere i lavoratori italiani e le loro famiglie nell'apprendimento della lingua inglese. Le Autorità australiane interporranno i loro buoni uffici nell'incoraggiare l'istituzione di classi speciali destinate a figli di lavoratori italiani, allo scopo di facilitare la loro integrazione nel sistema d'istruzione australiano.

Le Autorità australiane coopereranno con le Autorità consolari italiane circa ogni misura pratica diretta a fornire ai figli dei lavoratori italiani che lo desiderino la possibilità dell'insegnamento in lingua italiana.

Articolo 22

Adattamento all'ambiente ed uso del tempo libero

Le Autorità australiane coopereranno con le Autorità italiane nel promuovere quelle attività che possono agevolare l'inserimento dei lavoratori italiani e delle loro famiglie nel nuovo ambiente e, congiuntamente con le Autorità italiane, faciliteranno e coordineranno le attività di organizzazioni pubbliche e private italiane ed australiane, specialmente di quelle operanti nel campo ricreativo, sportivo, artistico e culturale.

Articolo 23

Rimesse di fondi

I lavoratori italiani in Australia potranno trarre dai loro guadagni per rimetterli in Italia o in qualsiasi altro Paese nel quale risiedano le loro famiglie, fondi necessari per il sostentamento delle famiglie stesse (nella misura del cinquanta per cento nel caso di tre persone a carico e del settantacinque per cento del proprio salario nel caso di più di tre persone a carico) ovvero destinati al risparmio.

I lavoratori italiani che lasciano definitivamente l'Australia potranno trasferire i loro risparmi dall'Australia a condizioni non meno favorevoli di quelle in vigore per gli altri residenti in Australia.

Articolo 24

Ingresso e soggiorno

I cittadini di ciascuno dei due Paesi potranno entrare, circolare liberamente, stabilirsi, o lasciare il territorio dell'altro in conformità delle leggi e dei regolamenti che sono o saranno in vigore nell'altro Paese e sempre che ciò non contrasti con gli interessi nazionali, ivi inclusi l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute pubblica e la difesa nazionale.

Articolo 25

Stabilimento di imprese private

I cittadini di ciascuno dei due Paesi che si stabiliscono nel territorio dell'altro avranno gli stessi diritti dei cittadini dell'altro Paese di costituire società, imprese industriali e commerciali e di esercitare arti e mestieri, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che sono o saranno in vigore nell'altro Paese.

Articolo 26

Protezione legale e accesso agli organi giudiziari

I cittadini di ciascuno dei due Paesi e le persone giuridiche riconosciute in ciascuno dei due Paesi godranno nell'altro di un trattamento non meno favorevole di quello riservato rispettivamente ai cittadini di tale Paese e alle persone giuridiche riconosciute nello stesso Paese, per quanto riguarda:

(*a*) la costante tutela e sicurezza delle loro persone e dei diritti garantiti dalla legge, e

(*b*) l'aiuto legale (gratuito patrocinio, ove previsto) e l'accesso a tutte le istanze giudiziarie.

Essi, a causa della loro nazionalità e della loro residenza o domicilio, o, nel caso di persone giuridiche, a causa del luogo ove abbiano ottenuto il loro riconoscimento, non saranno obbligati a depositi o garanzie per spese giudiziarie nei casi in cui tali depositi non siano richiesti rispettivamente ai cittadini del Paese o alle persone giuridiche riconosciute nel Paese in cui svolgono i procedimenti.

Articolo 27

Libertà di culto e di associazione

Nell'ambito delle leggi e dei regolamenti che sono o saranno in vigore nell'altro Paese, i cittadini di ciascuno dei due Paesi godranno, nel territorio dell'altro, dello stesso trattamento dei nazionali sia per quanto riguarda la libertà di religione, di associazione e di istruzione sia in particolare per quanto riguarda quella di intraprendere ricerche scientifiche e attività culturali, filantropiche e simili e di formare associazioni a tale scopo.

Articolo 28

Acquisto e possesso di beni mobili ed immobili

I cittadini di ciascuno dei due Paesi e le persone giuridiche riconosciute in ciascuno dei due Paesi avranno, nel territorio dell'altro Paese, gli stessi diritti dei cittadini dell'altro Paese e delle persone giuridiche riconosciute in detto Paese per quanto riguarda la possibilità di:

(*a*) acquisire, sia per compravendita che diversamente,

(*b*) possedere e godere, e,

(*c*) disporre, sia per vendita, che per donazione, per testamento o altrimenti di:

cose mobili ed immobili, ivi inclusi in particolare azioni, obbligazioni, quote e diritti in azioni. Non sarà applicato alcun limite all'esercizio dei diritti sopra elencati eccetto quelli dovuti:

1) a ragioni di interesse nazionale o in adempimento alle leggi in vigore in ciascun Paese; o

2) alla mancanza dei requisiti di registrazione che in base a una legge di un particolare Stato o Territorio dell'Australia, debbono essere soddisfatti da una persona giuridica riconosciuta fuori da quello Stato o Territorio.

Il Governo di ciascuno dei due Paesi accorderà ai cittadini e alle persone giuridiche dell'altro trattamento uguale a quello accordato ai propri cittadini e persone giuridiche in materie riguardanti la locazione di case, edifici, locali e fondi per uso commerciale, industriale e agricolo, salvo, in quanto possano ancora esistere, limitazioni per la concessione in locazione a stranieri di beni immobili di proprietà della Corona.

Articolo 29

Espropriazioni e requisizioni

Procedimenti di espropriazione o di « resumption » per pubblica utilità o di requisizione nell'interesse nazionale di beni mobili o immobili di qualsiasi genere, situati in un Paese e di proprietà di un cittadino dell'altro o di una persona giuridica riconosciuta nell'altro, non saranno intrapresi nel caso in cui i procedimenti non sarebbero stati intrapresi se i beni oggetto della procedura fossero stati di cittadini o di persone giuridiche riconosciute nel Paese nel quale sono situati, o di cittadini o persone giuridiche riconosciute in qualsiasi terza nazione.

Il principio di parità di trattamento sarà applicato anche per quanto riguarda gli indennizzi sorgenti da tali procedimenti.

Articolo 30

Garanzie nei procedimenti penali

I cittadini di ciascuno dei due Paesi, in materia di procedimenti penali nei quali possano essere coinvolti sul territorio dell'altro, usufruiranno di tutte le garanzie di tutela giurisdizionale alle quali hanno diritto i nazionali.

Articolo 31

Arresto

Ove il cittadino di uno dei due Paesi sia sottoposto a misure restrittive della libertà personale sul territorio dell'altro, le Autorità competenti di quest'ultimo lo informeranno che, ove egli lo desideri, saranno senza indugio avvertite le più vicine Autorità consolari; e, nei limiti consentiti da leggi o da regolamenti che sono o saranno in vigore, sarà data al rappresentante consolare, a cui sia stata fatta la notifica, possibilità di visitare la persona sottoposta a misure restrittive della libertà personale e comunicare con essa.

Articolo 32

Espulsione

I cittadini di ciascuno dei due Paesi residenti legalmente nell'altro non saranno sottoposti a procedimenti di espulsione o ad altre misure intese ad obbligarli a partire, salvo che nei casi previsti dalle leggi dell'altro Paese. La disoccupazione in base alle leggi dei due Paesi non è motivo valido per l'espulsione.

Ove le Autorità di uno dei due Paesi dovessero iniziare procedimenti per l'espulsione di un cittadino dell'altro, esse dovranno informare senza indugio le Autorità consolari dell'altro Paese dei provvedimenti in corso.

La persona di cui sia stata ordinata l'espulsione da uno dei due Paesi dovrà avere la possibilità di appellarsi contro tale ordine, nei casi in cui il diritto di appello sia accordato dalle leggi locali.

Articolo 33

Servizio militare

La posizione dei due Governi sul principio dell'obbligo del servizio militare di persone che non siano cittadini dell'altro Paese ma che abbiano deciso di stabilirsi nell'altro Paese è stata chiarita reciprocamente con scambio di comunicazioni per via diplomatica avvenute in Canberra e Roma nell'anno 1966. Senza recar pregiudizio alla sostanza di tali Note si concorda che:

(*a*) a favore del cittadino di ciascuno dei due Paesi che sia in possesso di un certificato delle Autorità militari competenti che dichiari che egli ha già prestato servizio militare continuativo nelle Forze Armate del suo Paese sarà, all'atto del suo stabilimento nell'altro Paese, considerato già adempiuto quel periodo di servizio militare effettuato in Patria, come stabilito dalle leggi o dai regolamenti che sono o saranno in vigore nell'altro Paese;

(*b*) un cittadino italiano, residente in Australia che desideri lasciare l'Australia come alternativa al servizio militare in loco, sarà libero di farlo previa domanda al « Department of Labour and National Service ».

Articolo 34

Istruzione

Ai cittadini di ciascuno dei due Paesi residenti nell'altro saranno accordate le stesse possibilità e le stesse agevolazioni concesse ai nazionali per frequentare scuole di ogni tipo e livello e le università; ad essi sarà anche accordato lo stesso trattamento riservato ai nazionali per quanto riguarda l'ammissione a scuole e università.

Articolo 35

Sicurezza sociale

Nell'ambito delle leggi che sono e saranno in vigore nel proprio territorio, ciascuno dei due Paesi provvederà a che i cittadini dell'altro, i quali si stabiliscono nel proprio territorio, ricevano le stesse provvidenze di sicurezza sociale e di assistenza governative previste per i propri cittadini e alle stesse condizioni che per i propri cittadini.

I due Governi continueranno lo studio della possibilità di giungere ad un accordo di reciprocità circa il pagamento delle prestazioni dei benefici previsti dai rispettivi sistemi di sicurezza sociale.

Articolo 36

Trasferimento di capitali

I due Governi riconoscono che il principio di libertà sarà applicato per quanto concerne il trasferimento di capitali e nell'ambito delle rispettive politiche nazionali si adopereranno per il perseguimento di tale principio.

Articolo 37

Commissione mista

I due Governi, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, appena possibile prenderanno provvedimenti per la costituzione di una Commissione mista che:

(*a*) si riunirà a richiesta di uno dei due Governi;

(*b*) stabilirà il proprio regolamento;

(*c*) formulerà raccomandazioni ai due Governi sulle modalità di funzionamento del presente Accordo;

(*d*) studierà e informerà i due Governi di tutti i problemi, sollevati da ciascuno di essi, relativi al presente Accordo;

(*e*) formulerà raccomandazioni su tutte le controversie relative alla interpretazione e alla applicazione del presente Accordo, che i due Governi sottoporranno al suo esame;

(*f*) proporrà ai due Governi tutte quelle aggiunte e modifiche al presente Accordo che saranno ritenute necessarie;

(*g*) esaminerà periodicamente lo sviluppo dell'emigrazione in seguito all'applicazione del presente Accordo;

(*h*) esaminerà le questioni relative all'impiego, alle qualifiche professionali (come previsto dall'art. 8) e all'insediamento dei lavoratori italiani e delle loro famiglie in Australia; e

(*i*) esaminerà ogni altra questione la cui trattazione venga ad essa attribuita per mutuo accordo fra i due Governi.

Articolo 38

Entrata in vigore

Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo a Roma.

Il presente Accordo resterà in vigore per cinque anni e continuerà ad essere in vigore fino a quando non vi sia posto termine secondo quanto stabilito dal comma successivo.

Dopo che l'Accordo sia rimasto in vigore per cinque anni, ciascuna delle due Parti potrà notificare all'altra, per iscritto, il proprio desiderio di porre fine all'Accordo stesso. In tal caso, l'Accordo cesserà di avere effetto a partire dal centottantesimo giorno dalla data di comunicazione della notifica.

In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati dal loro Governi hanno firmato a Canberra il presente Accordo addì ventisei settembre millenovecentosessantasette in duplice esemplare in lingua italiana e in lingua inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana
FANFANI

Per il Governo
della Federazione australiana
Paul HASLUCK
B. M. SNEDDEN

MIGRATION AND SETTLEMENT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Commonwealth of Australia;

Desiring to maintain and strengthen the spirit of friendship and co-operation that exists between them,

Taking into account the changes that have occurred in the economic circumstances of the two countries since the arrangements currently applicable to the migration of Italian citizens to Australia were concluded,

Desiring in these changed circumstances to agree on other measures relating not only to the migration of Italian citizens to Australia but also the employment and settlement of citizens of either country in the other country,

Convinced that agreement on those matters will serve the common interests of the people of the two countries and foster their economic and social progress,

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires —

(*a*) « country » means Australia or Italy.

(*b*) « Australia » means the territory comprising the States and mainland Territories of the Commonwealth of Australia.

(*c*) « Italian worker » means an Italian citizen who wishes to migrate, or has migrated, to Australia with the intention of working, and includes a self-employed person.

(*d*) « head of a family » means an Italian citizen upon whom the spouse or the children of that citizen are financially dependent.

(*e*) « family » means the head of a family, the spouse of a head of a family, the children (including adopted children, step children, foster children and natural children) of a head of a family, the grand-children of a head of a family, the parents of a head of a family and of his spouse, the brothers and the sisters of a head of a family and of his spouse, and the spouses and children of those brothers and sisters.

(*f*) « Australian citizen » means a person possessing Australian citizenship in accordance with the laws in force in Australia from time to time.

(*g*) « Italian citizen » means a person possessing Italian nationality in accordance with the laws in force in Italy from time to time.

(*h*) « residente of Australia » means a person who has his domicile in Australia and who is entitled to remain indefinitely in Australia.

(*i*) « resident of Italy » means a person who has his permanent domicile in Italy.

Article 2

Supply of Information

The Australian Government shall supply to the Italian Government, from time to time, comprehensive and up-to-date information concerning living and working conditions in Australia so that prospective Italian migrants to Australia may have adequate information on those conditions.

Information concerning Australia shall also be supplied free of charge by the Australian authorities in Italy to Italian citizens who are interested in migrating to Australia.

The information supplied in accordance with the provisions of paragraph 1 and 2 of this Article concerning living and working conditions in Australia shall include general information about Australia and information on:

Procedures for the issue of visas, free of charge, to persons who intend to emigrate to Australia

Employment conditions
Wages, prices and taxation
Housing
Social Services and Health Insurance
Education
Facilities for learning the English language
The law governing the acquisition of Australian citizenship
Customs and quarantine requirements
Public and private agencies and bodies which may provide information and assistance to migrants free of charge
Obligations applicable to aliens under Australian laws

Article 3

Forms of Migration

The migration of Italian citizens to Australia shall be initiated by —

(*a*) nominations submitted to the Australian authorities by residents of Australia;

(*b*) direct agreements between Italian citizens and Australian employers;

(*c*) direct applications submitted to the Australian authorities; and

(*d*) special migration programmes as provided for in Article 14.

Article 4

Settlement facilities

Italian citizens on entry into Australia for residence will be entitled to not less favourable conditions and facilities for settlement than are provided by Australian laws for citizens of other countries of Continental Europe entering Australia as migrants.

Should temporary accommodation be provided by the Australian authorities for Italian citizens entering Australia as migrants from Italy or from any other country, that accommodation shall be in hostels conducted by Commonwealth Hostels Limited or other equally satisfactory accommodation as agreed between the two Governments.

Article 5

Migration by nomination

Residents of Australia may submit to the Australian authorities nominations for the migration to Australia of Italian citizens who are members of their families or friends. Each nominator shall, at the time when the nomination is submitted, undertake to provide adequate accommodation into Australia for the persons nominated by him if their entry in Australia is approved by the Australian authorities.

Particulars of each nomination shall be given, as soon as possible, by the Australian authorities to the Italian consular authorities in or for the State or mainland Territory of Australia where the nominator resides.

The Italian consular authorities may transmit to the Australian authorities representations in respect of nominations.

Article 6

Migration as a result of direct Agreement between Employers and Employees

Employers in Australia, who have the approval of the Australian authorities to do so, may request the Italian authorities in Australia or in Italy to assist them recruiting by direct agreement, workers in Italy for employment in Australia.

In each case the Australian authorities shall obtain from the employer in writing, and shall provide to the Italian authorities, the terms and conditions of employment offered, including information on travelling expenses, the duties to be performed, the rates of pay, the hours of work (including overtime), the arrangements for accommodation, any benefits available to the worker and his family and the working and living conditions in the area where the worker is to be employed.

The Italian authorities shall notify the Australian authorities and the employer in each case of —

(*a*) the acceptability or otherwise of the terms and conditions of employment offered, and

(*b*) the arrangements that will apply in respect of the recruitment of the workers.

The Italian authorities shall facilitate contacts between the Australian authorities in Italy and workers who are interested in offers by Australian employers, and, if so requested by the Australian authorities in Italy, shall assist recruitment operations under this Article.

The conditions and benefits specified elsewhere in this Agreement shall apply to the workers referred to in the preceding paragraphs of this Article and to their families.

Article 7

Direct Applications

Applications to migrate to Australia may be submitted to the Australian authorities in Italy by persons resident in Italy. The italian authorities shall facilitate contacts between the Australian authorities in Italy and Italian citizens who are interested in migrating to Australia and who possess special qualifications, including professional degrees or diplomas or other vocational certificates, or desire to establish their own business enterprises in Australia.

In addition to the other information specified in Article 2 of this Agreement, the Australian authorities shall provide the persons referred to in paragraph 1 of this Article with information concerning their employment prospects in Australia, having regard to their educational background and to their degrees, diplomas or vocational certificates.

The conditions specified elsewhere in this Agreement shall apply to the persons referred in the preceding paragraphs of this Article.

Article 8

Recognition of Vocational Qualifications

The Australian authorities shall arrange with respect to Italian workers who claim to be skilled tradesmen for the purpose of recognition under the Tradesmen's Rights Regulation Act 1946-1958 that:

(*a*) assessments are made of their trades skills or special qualifications in terms of the standards applying in Australia in the vocations concerned; and

(*b*) written advice is forwarded to them concerning the degree of recognition of their trades skills that they may expect to receive on their arrival in Australia.

If an Italian worker, other than a worker described in paragraph 1 of this Article, submits to the competent Australian authorities in Italy evidence of his vocational qualifications and requests advice from those authorities on whether his vocational qualifications are likely to be accepted in Australia for the purpose of employment in his vocation, the Australian authorities shall provide him with that advice in addition to the other information specified in Article 2 of this Agreement and, if necessary, inform him of any additional requirements with which he must comply in order to have his vocational qualifications accepted in Australia.

The Australian Government recognises the concern of the Italian Government that Italian workers who migrate to Australia are able to use their vocational qualifications to the best advantage, and agrees to use its best offices to advance the acceptance of Italian qualifications in Australia within the framework of Australian legislation and practice.

Article 9

Medical Examination

The Australian authorities in Italy may require Italian citizens desiring to migrate to Australia to undergo a medical examination (including a chest X-ray).

In the event that the medical examinations required by the Australian authorities in Italy have been satisfactorily completed by a family and the head of the family migrates to Australia in advance of any other members of the family, the examination of a member of the family shall, subject to the provisions of paragraphe 3 of this Article, be acceptable for the subsequent entry into Australia of the member provided that he departs for Australia within two years of his examination.

The X-ray examination of a member of a family, the head of which migrates in advance of the member, shall remain acceptable for the entry into Australia of the member only if he departs for Australia within one year of the examination.

Article 10

Visas

The Australian authorities shall:

(*a*) where a visa is issued to an Italian citizen desiring to migrate to Australia, issue that visa free of charge; and

(*b*) where a visa is refused to an Italian citizen desiring to migrate to Australia, orally inform the Italian Director-General of Migration of the reasons therefor when requested by him to do, so.

Article 11

Customs Requirements

On being issued with visas for entry to Australia, Italian citizens shall be supplied by the Australian authorities in Italy with information concerning Australian customs requirements, which are applied on a non-discriminatory basis so far as the nationality of the owner is concerned, and, in particular, with information concerning —

(*a*) goods and articles, the importation of which into Australia is prohibited or restricted;

(*b*) articles that may be admitted into Australia without payment of Customs Duties; and

(*c*) any relevant conditions and formalities.

Italian citizens shall be exempted, on the same basis as Australian citizens and any other passengers arriving in Australia, from the payment of import duties and taxes on personal effects and furniture, their working tools and instruments and a family car.

Article 12

Reunion of Families

The two Governments recognise the desirability of facilitating the reunion of families and, without prejudice to more favourable provisions that may be established under special migration programmes, Italian citizens who migrate to Australia shall have the right to submit to the Australian authorities, nominations for the migration to Australia of members of their families. Such family members shall be admitted into Australia for residence provided that they comply with requirements for entry.

Article 13

Social Welfare

The Australian Government shall appropriately assist Italian workers and their families in overcoming practical problems they may have, especially during their initial period of settlement in Australia. For this purpose the Australian Government may avail itself of the services of voluntary organizations.

Article 14

Special Migration Programmes

The two Governments shall give joint assistance to such special migration programmes as may be mutually agreed. The details of such programmes and the conditions of such assistance shall be established by exchange of diplomatic notes.

In carrying out these special migration programmes, the two Governments may avail themselves of the cooperation of the Inter-Governmental Committee for European Migration (I.C.E.M.) and other international bodies.

Conditions not less favourable than those specified in this Agreement shall apply with respect to persons who migrate to Australia under the programmes referred to in paragraph 1 of this Article.

Article 15

Right of Working

Italian workers and their families residing in Australia shall have the same entitlement to enter the employment, profession, trade or business of their choice as is available to citizens of other countries of Continental Europe entering Australia as migrants taking account of any Australian laws and regulations relating to entry to employment, profession, trade or business.

Article 16

Equality with Australian Workers

Italian workers employed in Australia shall have:

(*a*) in matters relating to their employment, the same rights, obligations and working conditions as Australian workers and the same rights and protection as Australian workers with respect to industrial legislation, industrial safety, health standards and lodgings; and

(*b*) the same freedom as Australian workers to change their employment or activity.

The Australian authorities shall take all reasonable steps to ensure that these conditions are observed.

Article 17

Trade Unions

Italian workers residing in Australia have equality with Australian workers in joining and participating in the affairs of trade unions.

Article 18

Protection of Interests of Italian Workers

Italian workers shall be eligible, on the same basis as Australian workers, to be represented in proceedings before Australian courts and tribunals in matters arising out of their employment or relating to rates of

pay or conditions of employment. Where it is not contrary to established forms or practices, Italian workers shall be eligible to arrange, if they so desire, for Italian consular representatives to be present during the proceedings.

The Australian authorities shall take all possible action to ensure that the Italian consular authorities are informed, as soon as possible, of any work accidents in Australia which result in the death of Italian workers and of any cases where Italian workers have contracted notifiable diseases directly due to the nature of their work in Australia.

The personal representatives of any Italian worker who has died as a result of a fatal work accident in Australia may appoint, or may authorise an Italian consular representative in Australia to appoint on their behalf, legal representatives for the protection of their interests in Australia. The persons so appointed, if qualified to do so in accordance with the law in force from time to time, may appear on behalf of the personal representatives in Australian Courts.

Article 19

Accomodation for Italian Workers and their Families

The Australian authorities shall use their good offices to assist Italian workers in finding suitable accommodation in Australia for themselves and members of their families, particularly in order to assists family reunion.

Italian workers shall have the same rights and facilities as Australian workers in all matters regarding the allocation and purchase of homes under Government housing programmes.

Should an Italian worker and his dependants be offered accommodation by an employer in accordance with Article 6 of this Agreement, the Australian authorities shall investigate any complaint by the worker that the accommodation is unsatisfactory or that the rental is higher than that plaid by Australian workers in the same area and shall take whatever steps may be appropriate.

Article 20

Vocational Training

Italian workers and their families shall be eligible, on the same basis as Australian workers and their families, to apply for vocational training, rehabilitation or re-training in Australia and on completion of that training to receive assistance from the Commonwealth Employment Service in obtaining employment appropriate to that training.

The Australian authorities and the Italian consular authorities shall encourage and assist Italian workers and their families to take advantage of the facilities described in paragraph 1 of this Article.

Article 21

Language Instruction

The Australian authorities shall promote facilities in Australia, including the establishing of classes, to assist Italian workers and their families to acquire knowledge of the English language.

The Australian authorities shall use their good offices to encourage special courses for the children of Italian workers to facilitate their integration into the Australian education system.

The Australian authorities shall co-operate with the Italian consular representatives in Australia in any practicable measure for giving the children of Italian workers who desire it the opportunity of tuition in the Italian language.

Article 22

Adjustment to New Environment and Use of Free Time

The Australian authorities shall co-operate with the Italian authorities in activities which may facilitate the adjustment of Italian workers and their families in Australia to their environment and, in conjunction with the Italian authorities, shall help and co-ordinate the activities of private and public Italian and Australian organisations, particularly in the recreational, sporting, artistic and cultural fields.

Article 23

Transfer of Funds

Italian workers in Australia shall be entitled to transfer to Italy or to any other country in which their families reside funds from their earnings necessary for the support of their families (in the case of three dependants fifty per cent, of more than three dependants, seventy-five per cent of their wages) or as savings from their earnings.

Italian workers who leave Australia permanently shall be entitled to transfer their savings from Australia under conditions not less favourable than those applying to other residents of Australia.

Article 24

Entry and Sojourn

The citizens of each country shall be permitted to enter, travel freely within, settle in or leave the other country, subject to the laws and regulations in force from time to time in that other country and to matters affecting its national interest, including public order, security, public health and national defencé.

Article 25

Establishment of Private Enterprises

. The citizens of each country settling in the other country shall, subject to the laws and regulations in force from time to time within that other country, be entitled to the same rights as the citizens of that other country to establish companies, commercial and industrial business enterprises and to undertake arts and crafts activities.

Article 26

Protection under the Law and Access to the Courts

The citizens of each country and the juridical persons incorporated in each country shall within the other country be accorded treatment not less favourable than that accorded to the citizens of that other country and the juridical persons incorporated in that other country respectively, with respect to:

(*a*) the constant protection and security of their persons and rights under the law; and

(*b*) legal aid (free of charge where applicable) and access to all courts of justice.

They shall not by reason of their nationality or place of residence or domicile, or, in the case of juridical persons by reason of their place of incorporation, be

required to furnish bonds or securities in respect of judicial proceedings when these would not be required in equivalent circumstances from citizens of the country in which the proceedings are being conducted or judical persons incorporated in that country respectively.

Article 27

Freedom of Religion and Association

The citizens of each country within the other country shall be treated, subject to the laws and regulations in force from time to time within that other country, as if they were citizens of that other country with respect to freedom of religion, association and education, and, in particular to engaging in scientific research and in cultural, philanthropic and similar activities and to forming associations for these purposes.

Article 28

Purchase and Possession of Property and Goods

The citizens of each country and the juridical persons incorporated in each country shall have within the other country the same legal capacities as citizens of that other country and juridical persons incorporated in that other country

(*a*) to acquire, whether by purchase or otherwise,

(*b*) to hold and enjoy, and

(*c*) to dispose of, whether by sale. gift, will or otherwise, movable and immovable property, including, in particular, stocks, bonds, shares and rights in action. Limitations shall not be applied to the exercise of these capacities except:

(i) for reasons of national interest or in accordance with the laws in force in each country, or

(ii) by the registration requirements that, under the law of a particular State or Territory of Australia, must be complied with by juridical persons incorporated outside that State or Territory.

The Government of each country shall accord to the citizens of the other country and to juridical persons incorporated in that other country treatment equal to that accorded to its own citizens and juridical persons incorporated in its own country in matters of rental of houses, buildings, premises and lands for commercial, industrial or agricultural purposes, except so far as limitations may still exist on leases of crown lands to aliens.

Article 29

Expropriation and Requisition

Proceedings for the resumption or expropriation for a public purpose or for the requisition in the national interest of movable and immovable property of any kind in one country which is owned by citizens of the other country or by juridical persons incorporated in that other country shall not be taken where the proceedings would not have been taken had the property been owned by citizens of, or juridical persons incorporated in, the country in which it is situated, or by citizens of, or juridical persons incorporated in, any third country.

The principle of equal treatment shall apply in relation to compensation arising from such proceedings.

Article 30

Rights in Criminal Proceedings

The citizens of each country shall, in respect of criminal proceedings in which they may be involved in the other country, be accorded the benefit of all jurisdictional guarantees and safeguards to which the citizens of that other country are entitled.

Article 31

Arrest

If a citizen of one country is taken into custody in the territory of the other country, the competent authorities of that other country shall inform him that, if he so desires, his nearest consular representative will be notified without delay; subject to the laws and regulations in force time to time, facilities shall be offered to a consular representative who is so notified to visit and communicate with the person taken into custody.

Article 32

Expulsion

The citizens of each country lawfully resident in the other country, shall not be liable to expulsion proceedings or other measures to enforce their departure, except in accordance with the laws of that other country. Unemployment is not a ground for expulsion under the laws of either country.

If the authorities of either country take any proceedings for the expulsion from that country of a citizen of the other country, they shall forthwith inform the consular authorities of the other country of the action that is being taken.

A person whose expulsion from either country has been ordered shall be given the opportunity to appeal against the order where a right of appeal is conferred under the laws of the country.

Article 33

Military Service

The attitudes of the two Governments on the principle of the liability for military service of persons who are not citizens of but have chosen to make their home in the other country have been made clear one to the other in diplomatic exchanges in Canberra and in Rome during the year 1966.

Without prejudice to the substance of these exchanges it is reaffirmed that:

(*a*) a citizen of either country who is in possession of a certificate from the proper Military Authorities of his country establishing that be has already undertaken continuous full-time service in the Naval, Military or Air Forces of his country shall, upon making his home in the other country, be regarded as having discharged so much of his obligation for military service in that country as is provided for by the laws and regulations in force from time to time in that other country;

(*b*) an Italian citizen resident in Australia who wishes to leave Australia rather than be called up for national service will, on application to the Australian Department of Labour and National Service, be free to do so.

Article 34
Education

The citizens of each country resident in the other country shall be accorded the same opportunities and facilities as the citizens of the other country to attend schools of every type and level and universities in that other country; they shall also be accorded the same treatment as equally qualified citizens of that other country with respect to their admission to schools and universities in that other country.

Article 35
Social Security

Each Government shall, to the extent permitted by the laws and regulations which are in force from time to time within its territory, ensure that the citizens of the other country settling in its territory receive such social service and national assistance benefits as it provides to its own citizens on the same terms as apply to its own citizens.

The two Governments will continue to study the possibility of entering a reciprocal agreement on the payment of the benefits contemplated by the respective social security systems.

Article 36
Transfer of Capital Funds

The two Governments note that the principle of liberty shall operate concerning the transfer of capital funds and within the framework of national policies shall endeavour to follow that principle.

Article 37
Joint Commissions

The two Governments, as soon as practicable after the entry into force of this Agreement, shall make arrangements for the establishment of a Joint Commissions which shall:

(*a*) meet at the request of either Government;

(*b*) establish rules for its operations;

(*c*) make recommendations to the two Governments upon methods for the implementation of this Agreement;

(*d*) study and report to the two Governments on any problem, raised by either Government, in connexion with this Agreement;

(*e*) examine and make recommendations to the two Governments concerning any controversy arising from the interpretation and implementation of this Agreement;

(*f*) propose to the two Governments any additions and amendments to this Agreement that it may consider necessary;

(*g*) examine periodically the progress of migration under this Agreement;

(*h*) examine matters relative to the employment, trade qualifications (as contemplated in Article 8) and settlement of Italian workers and their families in Australia; and

(*i*) deal with any other matters referred to it by mutual agreement of the two Governments.

Article 38
Entry into Force

This Agreement shall be ratified and shall enter into force on the thirtieth day after the day on which instruments of ratification are exchanged; the exchange will take place in Rome.

The Agreement shall remain in force for five years, and thereafter shall continue in force until terminated in accordance with paragraph 3 of this Article.

After the Agreement has been in force for five years either party may give to the other party notice in writing of its desire to terminate the Agreement, and in that event the Agreement shall cease to have effect from the one hundred and eightieth day after the day on which the notice is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their Governments have signed at Canberra the present Agreement this twenty-sixth day of September One thousand nine hundred and sixty-seven in duplicate in the Italian and English languages, both texts being equally authentic.

For the Government
of the Italian Republic
FANFANI

For the Government
of the Commonwealth of Australia
Paul HASLUCK
B. M. SNEDDEN

MINISTER FOR EXTERNAL AFFAIRS
CANBERRA - A. C. T.

26th September, 1967

Your Excellency,

I have the honour to refer to discussions which took place in the course of negotiation of the Migration and Settlement Agreement between the Commonwealth of Australia and the Republic of Italy, which was signed today. During these discussions an Arrangement was drawn up to provide for financially assisted migration from Italy to Australia. Such an Arrangement is envisaged in the Migration and Settlement Agreement, Article 14 of which provides that:

The two Governments shall give joint assistance to such special migration programmes as may be mutually agreed. The details of such programmes and the conditions of such assistance shall be established by exchange of diplomatic notes.

In carrying out these special migration programmes, the two Governments may avail themselves of the cooperation of the Inter-Governmental Committee for European Migration (I.C.E.M.) and other international bodies.

Conditions not less favourable than those specified in this Agreement shall apply with respect to persons who migrate to Australia under the programmes referred to in paragraph 1 of this Article.

It is the understanding of the Australian Government that:

(*a*) The provisions of the Arrangement referred to are as set out in the attachment to this letter;

(*b*) the Arrangement be known as the Arrangement for Financially Assisted Migration from Italy to Australia;

(*c*) the Arrangement for Financially Assisted Migration from Italy to Australia will enter into force on the same day as and, in the normal course, will be of the same duration as, the Migration and Settlement Agreement; but that

(*d*) schould either Government give to the other Government written notice of its desire, during the currency of the Migration and Settlement Agreement, to terminate the Arrangement for Financially Assisted Migration from Italy to Australia, the Arrangement shall terminate with effect from the 180th day following the day on which the notice is given.

I should be grateful for your confirmation that this letter and its attachment sets out also the understanding of the Italian Government on the matter.

I have the honour to be, with highest consideration, Your Excellency's obedient servant,

Paul HASLUCK

His Excellency
Professor Amintore FANFANI

Minister of Foreign Affairs of the Republic of Italy
CANBERRA - A. C. T.

ARRANGEMENT FOR FINANCIALLY ASSISTED MIGRATION FROM ITALY TO AUSTRALIA

Clause 1

Provisions of Migration and Settlement Agreement

Italian workers and their dependants who migrate to Australia under this Arrangement shall be entitled to benefits contained in the provisions of the Australia-Italy Migration and Settlement Agreement without prejudice to more favourable conditions provided under this Arrangement.

Clause 2

Applications and competent Authorities

1. The Australian Immigration Representative shall carry out in Italy on behalf of the Australian Government and the Italian Ministry of Labour and Social Services shall carry out in Italy on behalf of the Italian Government the duties accepted by the respective Governments under this Arrangement.

2. Application forms shall be prepared by the Australian Government in consultation with the Italian Government and may be distributed to prospective migrants by the Italian Ministry of Labour and Social Services and by the Australian Immigration Representative. Italian citizens resident in Italy shall be entitled to apply under this Arrangement and they may lodge their completed application forms with the Italian Ministry of Labour and Social Services or with the Australian Immigration Representative. Completed application forms lodged with the Australian Immigration Representative shall be forwarded by him initial examination to the Italian Ministry of Labour and Social Services.

3. The recruitment of groups of Italian workers in particular occupations requested by Australian Government will be carried out in Italy by the Italian Ministry of Labour and Social Services.

4. Except where otherwise provided, the Department of Immigration shall carry out duties to be performed in Australia by the Australian Government under this Arrangement.

Clause 3

Supply of information

Supply to Italian workers of the information described in Article 2 of the Migration and Settlement Agreement shall commence as soon as they enquire about migration to Australia under this Arrangement at the Competent Italian Offices or Australian Offices in Italy. Relevant information shall continue to be supplied to them until the time of their embarkation for Australia, including the place of destination in Australia to the fullest extent possible.

Clause 4

Consideration of applicants

1. The Italian Ministry of Labour and Social Services shall forward to the Australian Immigration Representative in Italy all applications received in accordance with Clause 2 of this Arrangement. The Australian Immigration Representative shall consider for migration under this Arrangement only those applications forwarded by the Italian Ministry of Labour and Social Services.

2. The Italian Ministry of Labour and Social Services shall consult with the Australian Immigration Representative concerning any applicant who, in its view, should not be selected under this Arrangement.

Clause 5

Final selection of applicants

1. The final selection of the applicants shall be made by the Australian Immigration Representative.

2. The Australian Immigration Representative shall ascertain whether applicants fulfil the necessary requirements (including health) for migration to Australia.

3. Except in special circumstances which shall be made known to the Italian authorities, the decision on each application shall be notified by the Australian Immigration Representative to the applicant and to the Italian Ministry of Labour and Social Services within five months of the date on which the application is forwarded to the Australian Immigration Representative.

4. The Italian Government shall bear the cost of the return travel and accommodation of applicants and their dependants who are required to travel from their homes for final selection.

Clause 6

Employment

1. Italian workers who migrate to Australia as a result of direct agreement with employers in Australia pursuant to Article 6 of the Migration and Settlement Agreement, and who are financially assisted under this Arrangement shall, on arrival in Australia, proceed to employment under the conditions agreed with their Australian employers.

2. In respect of Italian workers who migrate to Australia under this Arrangement as a result of applications lodged pursuant to clause 2, the Australian Government

shall accept full responsibility for their reception at approved ports of disembarkation in Australia and thereafter for their onward movement and temporary accommodation, and for facilitating their placement in employment appropriate to their vocational qualifications as soon as possible after their arrival in Australia. The assistance of the Commonwealth Employment Service shall continue to be available to Italian workers at all times after their arrival in Australia.

3. The Australian Government shall regulate the departure from Italy of Italian workers migrating pursuant to this Arrangement to accord with employment opportunities in Australia for workers in their occupations at their proposed destinations.

4. Italian workers migrating to Australia pursuant to this Arrangement shall be entitled, in respect of the recognition of vocational qualifications, to the same rights as are set out in Article 8 of the Migration and Settlement Agreement.

Clause 7

Repatriation

When the Italian Government believes there are sufficient grounds for repatriation of an Italian citizen who has migrated to Australia under this Arrangement the Italian Government may present the case to the Australian Government, which shall sympathetically consider it. Repatriation, if so arranged, shall be at the expense of the Australian Government.

Clause 8

Preparation for departure

1. The Italian Government shall assist applicants and their dependants approved for migration under this Arrangement in obtaining the documents necessary for their migration, shall notify them of the arrangements for their transport to Australia, shall meet the costs of transport from their place of residence to the port or airport of embarkation in Italy and shall accommodate them in emigration centres in Italy pending their embarkation for Australia.

2. Each approved applicant shall sign a declaration in the form set out in Annex *A* to this Arrangement before departure from Italy that he will repay the amount of financial assistance received by him or his dependants, through ICEM, towards travel costs from Italy to Australia should he or his dependants decide to leave Australia before the expiration of two years from the date of arrival in Australia.

Clause 9

Postponement of departure

Should the Australian or Italian Governments deem that an emergency has arisen either Government shall have the right, after consultation with the other Government, to cancel or postpone the departure of approved applicants and their dependants under this Arrangement. In such an event the costs of the cancellation or postponement, including the costs of the return of the approved persons to their homes in Italy shall be met in accordance with arrangements agreed separately between the two Governments.

Clause 10

Transport

1. The transport of migrants under this Arrangement shall be undertaken by the Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM) in accordance with the following principles:

(*a*) travel by sea shall be arranged on vessels of the Italian flag;

(*b*) travel by air shall be confined to the Italian and Australian airlines and there shall be an equal distribution between these airlines of financially assisted migrant traffic in each year. In the event that either the Italian or Australian airline is for any reason unable to carry on its own aircraft (or aircraft under charter arrangements agreed to by the two Governments) the share of the financially assisted migrant traffic to which it is entitled in accordance with this Clause, that share or any part of that share which it cannot carry shall be assigned to the other airline.

2. The fares from Italy to Australia by sea and by air for migrants under this Arrangement shall be agreed in advance from time to time between ICEM and the two Governments. No changes shall be made by ICEM in the fares without the concurrence of the two Governments.

3. If for any reason the transport of migrants under this Arrangement should cease to be undertaken by ICEM, the two Governments shall consult with a view to establishing alternative transport arrangements.

Clause 11

Representatives on board ships

1. Each Government shall have the right to appoint one or more representatives to travel on ships carrying migrants to Australia under this Arrangement in order to inform them further concerning Australian conditions in accordance with Article 2 of the Migration and Settlement Agreement and to teach them the English language.

2. The representatives shall assist each other in providing the best service for the migrants.

3. Each Government shall meet the costs of its own representatives.

Clause 12

Disembarkation

Migrants under this Arrangement travelling by sea shall receive the same treatment as other passengers. Upon arrival in Australian ports they shall be permitted to disembark as soon as possible in the same way as other passengers.

Clause 13

Reception and transport upon arrival in Australia

1. Upon the arrival in Australia of an Italian worker and his dependants who have migrated under this Arrangement, the Australian Government shall:

(*a*) provide free transport from the wharf or airport where he and his dependants disembark to private accommodation, to accommodation provided by his employer, or to a hostel conducted by Commonwealth Hostels Ltd. in the area where the worker expects that he will be employed;

(*b*) provide free transport for their baggage which was transported from Italy from the wharf or airport to the accommodation to which they were taken in accordance with sub-paragraph (*a*) of paragraph 1 of this Clause;

(*c*) where they have been accommodated in a hostel,

(*i*) provide free board and lodging in that hostel for the first seven days while the worker is awaiting employment; and

(*ii*) from the eighth day when normally an unemployment or special social service benefit will be payable to a worker who is not yet in employment, deduct from any such benefit an amount in settlement of the board and lodging charges for the worker and his dependants.

2. When suitable employment has been offered to an Italian worker who is accommodated in a hostel, he will thereupon become responsible for the payment of his own board and lodging and that of his dependants if they are accommodated with him at the hostel, at the weekly rates applicable at the time.

3. Similar arrangements will apply in respect of the dependants of a worker who migrate under this Arrangement to join him in Australia.

Clause 14

Family reunion

1. With a view to assisting family reunion in Australia, an Italian worker who has been approved for migration to Australia under this Arrangement in advance of his wife and dependent children may, in Australia, sponsor his wife and dependent children for migration as financially assisted migrants under this Arrangement provided that they meet the requirements for entry to Australia. Further, persons residing in Australia may sponsor, under this Arrangement, unmarried sisters, fiancees and wives married by proxy.

2. Sponsored persons referred to in this Clause shall be regarded as applicants for the purpose of this Arrangement.

Clause 15

Statistics

At the end each month the Australian Government shall provide the Italian Government with the following information concerning migration under this Arrangement:

(*a*) the number of visas issued, showing separately the number of workers and dependants; and

(*b*) the number of migrants disembarked in Australia, showing separately the number of workers and dependants.

Clause 16

Financial contributions

1. Subject to paragraph 2 of this Clause the cost of the fare for each financially assisted migrant on transport arranged by ICEM pursuant to Clause 10 of this Arrangement shall be financed by payments to ICEM as follows:

(*a*) Each migrant (worker or dependant) who is aged 19 years or over at the date of embarkation shall pay the equivalent of $ A25. No contribution shall be required of migrants under 19 years of age.

(*b*) The Australian Government shall pay the balance of the fare for each migrant aged 19 years of age or over or the equivalent of $ A335, whichever is the less and the balance of the fare for each migrant under 19 years of age or the equivalent of $ A360, whichever is the less.

2. If the sum of the payments in sub-paragraphs (*a*) and (*b*) of paragraph 1 of this Clause is insufficient to meet the fare of any migrant, the additional amount required shall be paid by that migrant in addition to the amount that he is required to pay under sub-paragraph (*a*) of paragraph 1.

Clause 17

Repayment of financial assistance

1. Italian workers who have migrated under this Arrangement who wish to leave Australia within two years of their arrival shall, subject to paragraph 2 of this Clause, repay to the Australian Government, in accordance with the declaration signed by them prior to departure from Italy (Annex *A*), the amounts paid by the Australian Government under Clause 16 of this Arrangement. Similar repayments to the Australian Government shall be made by Italian workers where their dependants, who have migrated under this Arrangement, wish to leave Australia within two years of their arrival.

2. Where the Australian Government considers that special circumstances apply the obligation to repay provided for in paragraph 1 of this Clause may be waived by the Australian Government.

Annex A

ARRANGEMENT FOR FINANCIALLY ASSISTED PASSAGES FROM ITALY TO AUSTRALIA

UNDERTAKING

In consideration of any financial assistance granted by the Commonwealth of Australia towards the cost of the passage of myself and/or any member of my family to Australia, I . . . .
of . . . .
hereby undertake to repay to the Commonwealth of Australia the amount of the financial assistance granted by it in respect of my passage and/or the passage of any member of my family leaving Australia within two years of arrival in Australia. And I hereby further undertake to repay the said amount before my departure and/or the departure of any member of my family from Australia as the case may be.

Canberra, 26 settembre 1967

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di V.E. in data odierna e che in italiano è tradotta come segue:

« Ho l'onore di riferirmi alle discussioni avvenute nel corso dei negoziati per l'Accordo di Emigrazione e Stabilimento fra i Governi d'Italia e d'Australia che è stato firmato oggi. Durante tali discussioni è stata concordata una intesa per assistere finanziariamente l'emigrazione dall'Italia all'Australia. Tale intesa è prevista dall'Accordo di Emigrazione e Stabilimento, che, all'art. 14 prevede che:

« I due Governi daranno congiuntamente appoggio a quei programmi speciali di emigrazione che potranno essere concordati fra loro. I dettagli di tali programmi e le condizioni di tale appoggio congiunto saranno stabilite con scambio di note diplomatiche.

Nello svolgimento di tali programmi speciali di emigrazione i due Governi potranno avvalersi della cooperazione del Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee e di altri organismi internazionali.

Coloro che immigrano in Australia in base ai programmi di cui al primo comma del presente articolo avranno diritto a condizioni non meno favorevoli di quelle contemplate dal presente Accordo ».

Il Governo australiano propone che:

a) sia stabilito un programma speciale per l'emigrazione assistita finanziariamente dall'Italia all'Australia in conformità a quanto stabilito dall'allegato alla presente nota;

b) questo programma assuma la denominazione di « Intesa per l'emigrazione dall'Italia all'Australia finanziariamente assistita »;

c) tale Intesa entri in vigore il giorno stesso dello Accordo di Emigrazione e Stabilimento e, di massima, abbia la medesima durata di tale Accordo salvo che

d) uno dei due Governi comunichi all'altro per iscritto, la propria intenzione di porre termine all'Intesa prima dell'Accordo di Emigrazione e Stabilimento; in tal caso l'Intesa verrà a scadere 180 giorni dopo la notifica di tale intenzione.

Sarò grato per una cortese conferma che il Governo italiano approva le proposte contenute in questa nota ».

Al riguardo ho l'onore di confermare l'accordo del Governo italiano su quanto precede e allego il testo italiano delle proposte dell'allegato alla Nota di V.E. in data odierna.

La prego di gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

FANFANI

The Rt. Hon. Paul HASLUCK, P.C., M.P.,
Minister of State for External Affairs of the Commonwealth of Australia
CANBERRA

INTESA PER L'EMIGRAZIONE ASSISTITA FINANZIARIAMENTE DALL'ITALIA ALL'AUSTRALIA

Clausola 1
Disposizioni dell'Accordo di Emigrazione e Stabilimento

I lavoratori italiani e le persone a loro carico che emigrino in Australia ai sensi di questa Intesa avranno diritto ai benefici contenuti nelle disposizioni dell'Accordo di emigrazione e di stabilimento italo-australiano salvo condizioni più favorevoli previste dalla presente Intesa.

Clausola 2
Domande e Autorità Competenti

1. Il Rappresentante australiano per l'immigrazione svolgerà in Italia per conto del Governo australiano ed il Ministero italiano del lavoro e della previdenza sociale svolgerà per conto del Governo italiano i compiti previsti dai rispettivi Governi in base alla presente Intesa.

2. Moduli di domanda saranno predisposti dal Governo australiano d'accordo col Governo italiano e potranno essere distribuiti agli aspiranti all'emigrazione dal Ministero italiano del lavoro e della previdenza sociale e dal Rappresentante australiano per la immigrazione. I cittadini italiani residenti in Italia potranno presentare domanda in base alla presente Intesa e potranno inoltrare i moduli riempiti al Ministero italiano del lavoro e della previdenza sociale o al Rappresentante australiano per l'immigrazione. Tali moduli, presentati al Rappresentante australiano per l'immigrazione, saranno inoltrati da questi al Ministero italiano del lavoro e della previdenza sociale per un primo esame.

3. Il reclutamento di gruppi di lavoratori italiani che vengano richiesti per speciali settori di lavoro dal Governo australiano sarà curato in Italia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Ove non sia altrimenti previsto spetterà al Dipartimento dell'immigrazione di portare a buon fine i compiti spettanti in Australia al Governo australiano in base alla presente Intesa.

Clausola 3
Informazioni

La distribuzione ai lavoratori italiani delle informazioni previste all'art. 2 dell'Accordo di emigrazione e di stabilimento avrà inizio, da parte dei competenti uffici italiani o dagli Uffici australiani in Italia, non appena tali lavoratori abbiano richiesto ragguagli circa l'emigrazione in Australia prevista dalla presente Intesa. Informazioni del caso, ivi comprese quelle riguardanti il luogo di destinazione in Australia, saranno fornite nella più larga maniera possibile prima del momento del loro imbarco per l'Australia.

Clausola 4
Vaglio dei candidati

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale inoltrerà al Rappresentante australiano per l'immigrazione in Italia tutte le domande ricevute a norma della Clausola 2 della presente Intesa. Il Rappresentante australiano per l'immigrazione prenderà in considerazione per l'emigrazione prevista dalla presente Intesa solo le domande inoltrate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministero italiano del lavoro e della previdenza sociale si consulterà con il Rappresentante australiano per l'immigrazione nei riguardi di qualsiasi richiedente che, a suo avviso, non dovrebbe essere prescelto in base alla presente Intesa.

Clausola 5
Selezione definitiva dei candidati

1. La selezione definitiva dei candidati sarà fatta dal Rappresentante australiano per l'immigrazione.

2. Il Rappresentante australiano per l'immigrazione accerterà se i candidati rispondono ai requisiti (ivi compresi quelli sanitari) previsti per l'immigrazione in Australia.

3. Salvo in casi speciali che saranno notificati alle Autorità italiane, la decisione in merito a ciascuna domanda sarà notificata dal Rappresentante australiano per l'immigrazione al candidato e al Ministero italiano

del lavoro e della previdenza sociale entro cinque mesi dalla data in cui la richiesta viene trasmessa al Rappresentante australiano per l'emigrazione.

4. Il Governo italiano si accollerà il costo del viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza originario e dell'alloggio dei candidati e delle persone a loro carico chiamati per la selezione definitiva.

Clausola 6

Impiego

1. I lavoratori italiani che emigrano in Australia a seguito di accordi diretti con i datori di lavoro in Australia in base all'art. 6 dell'Accordo di emigrazione e stabilimento e che siano finanziariamente assistiti in base alla presente Intesa, all'atto del loro arrivo in Australia dovranno assumere lavoro secondo le condizioni convenute con i datori di lavoro australiani.

2. Per quel che riguarda i lavoratori italiani che emigrino in Australia a norma della Clausola 2 della presente Intesa, il Governo australiano si assume la piena responsabilità per il loro accoglimento ai porti di sbarco stabiliti in Australia e successivamente per il loro smistamento e l'alloggio provvisorio, e per facilitare il collocamento, non appena essi siano giunti in Australia, in impieghi adatti alle loro qualifiche professionali. La assistenza del Governo australiano attraverso il « Commonwealth Employment Office » continuerà ad essere messa a disposizione dei lavoratori italiani in ogni momento dopo il loro arrivo in Australia.

3. Il Governo australiano regolerà la partenza dall'Italia di lavoratori italiani che emigrino in base alla presente Intesa secondo le possibilità di impiego esistenti in Australia per lavoratori della loro qualifica nella loro futura destinazione.

4. I lavoratori italiani che emigrino in Australia a seguito della presente Intesa, per quanto riguarda il riconoscimento della loro qualifica professionale, usufruiranno degli stessi diritti elencati nell'articolo 8 dell'Accordo di emigrazione e stabilimento.

Clausola 7

Rimpatrio

Ove il Governo italiano ritenga che vi siano basi sufficienti per il rimpatrio di un cittadino italiano immigrato in Australia secondo la presente Intesa, esso potrà esporre il caso al Governo australiano, che lo prenderà in considerazione con benevolenza. Il rimpatrio, se accordato, sarà a spese del Governo australiano.

Clausola 8

Preparativi per la partenza

1. Il Governo italiano assisterà i candidati e le persone a loro carico che siano state prescelte per l'immigrazione in base alla presente Intesa nell'ottenere i documenti necessari per la loro emigrazione, li informerà in merito alle misure prese per il loro viaggio in Australia, si accollerà il costo del viaggio dal luogo di loro residenza al porto o aeroporto di imbarco in Italia e li alloggerà in appositi centri per l'emigrazione in Italia in attesa del loro imbarco per l'Australia.

2. Ognuno dei candidati prescelti, prima della partenza dall'Italia, dovrà firmare, secondo il modulo di cui all'allegato A della presente Intesa, una dichiarazione con cui egli si impegna a rimborsare l'ammontare della assistenza finanziaria ricevuta da lui e dalle persone a suo carico attraverso il Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee, nel caso che egli stesso o le persone a suo carico dovessero decidere di lasciare l'Australia prima che siano trascorsi due anni dalla data del loro arrivo in Australia.

Clausola 9

Rinvio della partenza

Qualora il Governo australiano, o quello italiano, dopo essersi consultato con l'altro Governo, ritenga che si sia verificata una situazione di urgenza, avrà il diritto di annullare o di rinviare la partenza dei candidati prescelti e delle persone a loro carico a norma della presente Intesa. In tal caso il costo dell'annullamento o del rinvio — ivi compreso il costo del ritorno al domicilio originario in Italia dei candidati già prescelti — sarà sostenuto in base ad accordi da prendere separatamente dai due Governi.

Clausola 10

Trasporto

1. Il trasporto dei lavoratori italiani in base alla presente Intesa sarà intrapreso dal Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee rispettando i seguenti principi:

a) i viaggi via mare saranno effettuati su navi battenti bandiera italiana;

b) i viaggi via aerea saranno limitati alle linee aeree italiane e australiane. Ogni anno il traffico di migrazione assistita finanziariamente sarà ripartito egualmente fra di esse. Ove la linea aerea italiana o quella australiana, per una ragione qualsiasi, non potesse trasportare sui propri aeromobili (o su aeromobili noleggiati su base « charter » d'accordo fra i due Governi) la quota del traffico di migrazione assistita finanziariamente alla quale ha diritto in base alla presente Clausola, detta quota o una qualsiasi parte di essa sarà assegnata all'altra linea aerea.

2. Le tariffe per i viaggi dall'Italia all'Australia via mare o via aerea per i lavoratori italiani che emigrino in base alla presente Intesa saranno stabilite in anticipo periodicamente tra il Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee ed i due Governi. Nessuna modifica alle tariffe potrà essere effettuata dal Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee senza il consenso dei due Governi.

3. Se per qualsiasi ragione il trasporto di lavoratori italiani in base alla presente Intesa dovesse cessare di essere effettuato dal Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee i due Governi si consulteranno allo scopo di poter stabilire accordi alternativi per il trasporto.

Clausola 11

Rappresentanti a bordo delle navi

1. Ciascun Governo avrà il diritto di nominare uno o più rappresentanti che viaggino a bordo delle navi che trasportano lavoratori italiani in Australia in base alla presente Intesa allo scopo di fornire ai lavoratori ulteriori informazioni riguardanti l'Australia previste dallo Articolo 2 dell'Accordo di emigrazione e stabilimento e allo scopo di insegnare loro la lingua inglese.

2. I rappresentanti si daranno aiuto scambievole per fornire ai lavoratori italiani la migliore assistenza.

3. Le spese di viaggio dei singoli rappresentanti resteranno a carico dei rispettivi Governi.

Clausola 12

Sbarco

Coloro che emigrino in base alla presente Intesa e che viaggino per via marittima avranno diritto allo stesso trattamento degli altri passeggeri. All'atto del loro arrivo nei porti australiani sarà loro permesso lo sbarco appena possibile e senza discriminazioni con gli altri passeggeri.

Clausola 13

Accoglienza e trasporto all'atto dell'arrivo in Australia

1. All'atto dell'arrivo in Australia di un lavoratore italiano e delle persone a suo carico che emigrino in base alla presente Intesa, il Governo australiano:

a) provvederà al trasporto gratuito dalla banchina o aeroporto dove egli e le persone a suo carico siano sbarcate ad un alloggio privato, all'alloggio fornito dal suo datore di lavoro, o ad un ostello gestito dal Commonwealth Hostels Ltd. situato nella zona ove si prevede che il lavoratore sarà impiegato;

b) fornirà il trasporto gratuito, per i bagagli provenienti dall'Italia, dalla banchina o dall'aeroporto allo alloggio al quale sono stati condotti in base al sotto-comma *a*) del comma 1 della presente Clausola;

c) ove siano stati alloggiati in un ostello:

1) provvederà vitto e alloggio gratuito in tale ostello per i primi sette giorni in cui il lavoratore sia in attesa di impiego, e

2) a partire dall'ottavo giorno, quando normalmente al lavoratore ancora disoccupato viene pagato un sussidio di disoccupazione o di servizio sociale dedurrà da tale sussidio la somma necessaria per saldare la spesa di vitto e d'alloggio del lavoratore e delle persone a suo carico.

2. Il lavoratore alloggiato in un ostello a cui venga offerto un conveniente impiego sarà responsabile per il pagamento del proprio vitto e alloggio e di quello delle persone a suo carico, nel caso che siano con lui alloggiate nell'ostello, alle tariffe settimanali in vigore in quel momento.

3. Lo stesso trattamento previsto nei comma precedenti verrà riservato alle persone a carico di un lavoratore che emigrino a norma della presente Intesa e che lo raggiungano successivamente in Australia.

Clausola 14

Riunione di famiglie

1. Nell'intento di favorire la riunione di famiglie in Australia, un lavoratore italiano che sia stato autorizzato ad emigrare in Australia in base alla presente Intesa prima della moglie e dei figli a suo carico, può, in Australia, richiamare la moglie e i figli a carico (a condizione che abbiano i requisiti per l'ingresso in Australia) per emigrare in qualità di emigranti assistiti finanziariamente in base alla presente Intesa. Inoltre persone residenti in Australia potranno richiamare, in base alla presente Intesa, le sorelle nubili, la fidanzata e la moglie sposata per procura.

2. Le persone richiamate indicate nella presente clausola saranno considerate alla stessa stregua di aspiranti alla emigrazione secondo quanto previsto dalla presente Intesa.

Clausola 15

Statistiche

Alla fine di ciascun mese il Governo australiano fornirà al Governo italiano in merito all'emigrazione prevista dalla presente Intesa:

a) il numero dei visti concessi, elencando separatamente il numero dei lavoratori e delle persone a carico, e

b) il numero dei lavoratori sbarcati in Australia, elencando separatamente il numero dei lavoratori e delle persone a carico.

Clausola 16

Contributi finanziari

1. Con speciale riguardo al comma 2 della presente clausola l'ammontare del costo delle spese di viaggio per ogni emigrante assistito finanziariamente e trasportato dal CIME in base alla clausola 10 della presente Intesa sarà rimborsato al CIME nel modo seguente:

a) ciascun cittadino italiano (lavoratore o persona a suo carico) che emigri e che abbia compiuto o superato i 19 anni di età alla data del suo imbarco pagherà l'equivalente di dollari australiani 25 (venticinque). Nessun pagamento sarà richiesto ai cittadini italiani che non abbiano raggiunto i 19 anni di età;

b) per ogni emigrante che abbia raggiunto o superato i 19 anni di età il Governo australiano pagherà la minor somma fra il saldo delle spese di viaggio e l'equivalente di dollari australiani 335. Per ogni emigrante che non abbia raggiunto i 19 anni di età il Governo australiano pagherà la minor somma fra il saldo delle spese di viaggio e l'equivalente di dollari australiani 360.

2. Ove la somma di cui ai sotto-commi *a*) e *b*) del comma 1 della presente clausola sia insufficiente a coprire le spese di viaggio di ciascun emigrante, la somma addizionale richiesta sarà pagata dall'emigrante, in aggiunta alla somma a lui richiesta dal sotto-comma *a*) del comma 1.

Clausola 17

Rimborso dell'assistenza finanziaria

1. I lavoratori italiani che siano emigrati in base alla presente Intesa e che desiderino lasciare l'Australia prima che siano trascorsi due anni dalla data del loro arrivo, salvo quanto previsto dal comma 2 della presente clausola, dovranno rimborsare al Governo australiano, secondo la dichiarazione firmata prima della partenza dall'Italia (allegato *A*), l'ammontare delle somme pagate dal Governo australiano in base alla clausola 16 della presente Intesa. Simili rimborsi saranno effettuati al Governo australiano dai lavoratori italiani nel caso in cui le persone a loro carico, che siano emigrate in base alla presente Intesa, desiderino lasciare l'Australia prima che siano trascorsi due anni dalla data del loro arrivo.

2. Ove il Governo australiano ritenga che speciali circostanze possano essere prese in considerazione, esso potrà rinunciare all'obbligo del rimborso di cui al comma 1 della presente clausola.

Allegato A

INTESA ITALO-AUSTRALIANA
SUI PASSAGGI ASSISTITI FINANZIARIAMENTE

IMPEGNO

In considerazione di ogni assistenza finanziaria concessa dalla Federazione australiana in merito al costo delle spese sostenute per me stesso, e/o per qualsiasi membro della mia famiglia, per il viaggio in Australia, Io sottoscritto . . . .
di . . . .
mi impegno a rimborsare alla Federazione australiana l'ammontare del costo dell'assistenza finanziaria per il mio viaggio, e/o per il viaggio di qualsiasi membro della mia famiglia, nel caso che io stesso, e/o qualsiasi membro della mia famiglia, dovessimo lasciare l'Australia prima che siano trascorsi due anni dalla data di arrivo in Australia. Mi impegno inoltre a rimborsare detto ammontare prima della mia partenza, e/o della partenza di qualsiasi membro della mia famiglia, dall'Australia.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

LEGGE 25 febbraio 1971, n. 145.
Copertura del disavanzo della gestione 1969 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per far fronte al disavanzo della gestione 1969, è autorizzata, per la parte non coperta dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti di cui al primo comma dell'articolo 71 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, oltre che a contrarre mutui, anche obbligazionari, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai sensi dei tre ultimi comma del citato articolo, ad emettere direttamente obbligazioni.

Art. 2.

Le emissioni delle obbligazioni di cui al precedente articolo 1 saranno effettuate con le modalità e alle condizioni che verranno stabilite con appositi regolamenti da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Art. 3.

Le obbligazioni da emettersi in forza dell'articolo 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.

Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuto, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

Art. 4.

In attesa di poter procedere alla realizzazione dei mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche previsti dall'articolo 71 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, o all'emissione delle obbligazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario da estinguersi con il ricavo degli stessi mutui o delle stesse obbligazioni.

Art. 5.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche previsti dall'articolo 71 della legge 28 febbraio 1969, n. 21, le obbligazioni e le aperture di credito di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge, nonchè tutti gli atti inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa l'imposta annua di abbonamento di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Art. 6.

L'onere relativo alle obbligazioni ed alle aperture di credito di cui alla presente legge farà carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — VIGLIANESI — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.
Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna, la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna, composta dai signori:

Ronchi dott. Nicola, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Casadei dott. Gastone, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Stupazzoni dott. Giorgio, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Buccelli dott. Gastone, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro supplente;

Vecchi Adelio, rappresentante del consiglio regionale, membro effettivo;

Vichi dott. Giorgio, rappresentante dell'ente Delta Padano, membro effettivo;

Gaiani dott. Carlo, rappresentante dell'ente Delta Padano, membro supplente;

Rossi Giuseppe, Stampa Pietro, Dovina Rinaldo, Adelmi Nello, Palmieri Renato, Peri Walter, Pancaldi Giorgio, Lugli Pierino, Roda Carlo, Becca Claudio e Neri Stefano, rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi;

Zini Giuseppe, Cacciari Massimo, Gilli Enzo, Alberti Romano, Gardelli Viscardo, Mannucci Leone, Cattozzi Uber, Prampolini Silvio, Casoli Giannino, Spada Francesco e Carlini Mario, rappresentanti dei lavoratori, membri supplenti;

Cerea dott. Aristodemo, Golfari dott. Golfiero, Venturelli dott. Leone, Venturi cav. Gabriele e Caselli Rino, rappresentanti dei datori di lavoro, membri effettivi;

Percivalli dott. Enrico, Morri dott. Armando, Bertelli dott. Marcello, Rigolini Dino e Vaccari Ermelindo, rappresentanti dei datori di lavoro, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3504)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, la commissione regionale per la manodopera agricola della Toscana, composta dai signori:

Ulivelli dott. Lionello, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Calamandrei dott. Nello, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Liguori dott. Francesco, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Cabras dott. Francesco, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro supplente;

Brini dott. Mario, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro effettivo;

Vandelli dott. Fernando, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro supplente;

Papucci Marino, rappresentante del consiglio regionale, membro effettivo;

Degl'Innocenti Riccardo, rappresentante del consiglio regionale, membro supplente;

Quadretti Giovanni, Ghirotto Adriano, Gori Sauro, Pasquini Osvaldo, Baroncini Alberto, Provvedi Gastone, Cappelli Oriano, Cardinali Oliviero, Cellerini Marcello, Pretelli Alfiero e Forceri Roberto, rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi;

Stravaganti Vasco, Guidi Silvano, Barsacchi Primo, Francesconi Ubaldo, Selmi Lauso, Andreini Francesco, Marzi Vinicio, Barbetti Enzo, Lucchini Mario, Betti Silvano e Bigi Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori, membri supplenti;

Ghelardoni dott. Roberto, Mannucci dott. Ettore, Caprioli Luigi, Ortolani Sereno e Bernardini Silvano, rappresentanti dei datori di lavoro, membri effettivi;

Eletti dott. Lorenzo, Moretti Umberto, Salusti rag. Eraldo, Roncolato Olivo e Capoccioli Gino, rappresentanti dei datori di lavoro, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3505)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Umbria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Perugia, la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Umbria, composta dai signori:

Campolonghi dott. Ugo, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Ghilberti dott. Giuseppe, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Rutili dott. Guido, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Cavicchi dott. Aurelio, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro supplente;

Migliosi Bruno, rappresentante del consiglio regionale, membro effettivo;

Chionne Bruno, rappresentante del consiglio regionale, membro supplente;

Gervasi dott. Adriano, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro effettivo;

Pace dott. Nicola, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro supplente;

Caravella Arturo, Tizi Giancarlo, Castagnoli Celestino, Longaroni Angelo, Chionne Brunetto, Migliosi Bruno, Brusconi Nello, Tobia Comunardo, Ponti Carlo Antonio, Bombardiere Nicola e Marziale Sante, rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi;

Riccini Elvio, Cecconi Mario, Spaccini Antonio, Tombolini Giuliano, Isidori Quinto, Claudiani Roberto, Alcini Arduino, Burnelli Remo, Ragni Mario, Palmerini Giuliano e Martello Cesare, rappresentanti dei lavoratori, membri supplenti;

Fasolo Bologna dott. Andrea, Piagnani per. agr. Emanuele, Donatelli geom. Ermanno, Federici Francesco e Mezzetti Nazzareno, rappresentanti dei datori di lavoro, membri effettivi;

Bambini dott. Leo, Bavicchi dott. Francesco, Sacripanti cav. Sante, Migni Pietro e Vecchietti Pasquale, rappresentanti dei datori di lavoro, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3506)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la costituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali di categoria;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona, la commissione regionale per la manodopera agricola delle Marche composta dai signori:

Anitori dott. Alberto, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Cardinali dott. Alberto, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Marchetti dott. Mario, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Fedeli dott. Alberto, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro supplente;

Tinti Dario, rappresentante del consiglio regionale, membro effettivo;

Del Bianco Elmo, rappresentante del consiglio regionale, membro supplente;

Perticarà dott. Renzo, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro effettivo;

Appugliese dott. Antonio, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro supplente;

Gianlorenzi Vito, Frontini Giovanni, Bora Gilberto, Venturi Domenico, Domeniconi Dante, Seri Angelo, Cabascia Ivo, Giannotti Giambattista, Carboni Francesco, Canepa Carlo Fabio e Vincioni Alberto, rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi;

Fulvi Vittorio, Mentuccia Augusto, Frattini Mauro, Vescovo Gino, Cancellieri Pietro, Fanelli Bino, Avenali Ferdinando, Luzi Marcello, Porfiri Giammario, Tanzi Luigi e Portelli Giulio, rappresentanti dei lavoratori, membri supplenti;

Ciacci per. agr. Francesco, Sciamanna per. agr. Leone, Rinaldi per. agr. Luigi, Giudici Umberto e Bonaccorsi Antonio, rappresentanti dei datori di lavoro, membri effettivi;

Spinaci dott. Silvio, Viozzi dott. Attilio, Ortolani Aldo, Aliberti Manilio e Cipolletta Rosalia, rappresentanti dei datori di lavoro, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3508)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Costituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' istituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari la commissione regionale per la manodopera agricola della Sardegna, composta dai signori:

Leoni dott. Leone, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Bertolino dott. Antonino, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Falcomer dott. Giovanni, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo;

Izzo dott. Alfonso, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro supplente;

Bertolotti dott. Romano, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro effettivo;

Farre dott. Giuseppe, rappresentante dell'ente di sviluppo, membro supplente;

Pais Antonio, Tamburini Antonio, Sechi Giuseppe, Russo Carmine, Macciotta Giorgio, Turno Carlo, Fiori Giovanni Maria, Corda Luigi, Lubrano Lavadero Salvatorangelo, Fancello Giovanni Maria e Orrù Paolo, rappresentanti dei lavoratori, membri effettivi;

Masala Lussorio, Carboni Giovanni, Bombagi Franco, Mereu Italo, Atzori Willio, Pischetta Goffredo, Siddi Giuseppe Antioco, Battolu Giovanni, Zuddas Pietro Giovanni, Motzu Giovanni e Musino Antonio, rappresentanti dei lavoratori, membri supplenti;

Villa Santa Alberto, Delitala Sulis Enrico, Ballero Stefano, Contu Giovanni Roberto e Scodina Mario, rappresentanti dei datori di lavoro, membri effettivi;

Ferruzzi Giovanni, Aresu dott. Piero, Colombelli Ilario, Lasio Erminio e Granata rag. Michele, rappresentanti dei datori di lavoro, membri supplenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3507)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXXV Fiera del levante - Campionaria internazionale » in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXV Fiera del levante - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bari dal 9 al 20 settembre 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(3302)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1971.

Modifica del decreto ministeriale 22 dicembre 1970 concernente l'iscrizione di varietà di mais nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1971, con il quale sono state iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, diciannove varietà di mais;

Considerato che, tra le varietà di mais iscritte con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente, ai numeri 17 e 18 dell'articolo unico, le varietà « Funk's G Excellent 2115 » e « Funk's G 4833 », il cui responsabile della conservazione in purezza è la Compagnia ibridi mais di Milano;

Vista la lettera in data 8 agosto 1969, con la quale la società stessa ha chiesto che i nomi delle predette varietà di mais vengano modificati in « Funk's G - Excellent » e « Funk's G Top »;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 22 dicembre 1970;

Decreta:

I nomi delle varietà di mais di cui ai numeri 17 e 18 dell'articolo unico del decreto ministeriale 22 dicembre 1970, vengono modificati come segue:

17) da « Funk's G - Excellent 2115 » in « Funk's G - Excellent »;

18) da « Funk's G 4833 » in « Funk's G Top ».

Roma, addì 23 marzo 1971

Il Ministro: NATALI

(3454)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Laterizi Cerveteri », con sede in Cerveteri.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 16, 23, 30 maggio e 4 giugno 1970 alla società cooperativa « Laterizi Cerveteri », con sede in Cerveteri (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Laterizi Cerveteri », con sede in Cerveteri (Roma), costituita per rogito notaio Renato Armati in data 14 febbraio 1966 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Domenico Ulisse Tavasci ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3427)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo popolare La Comune », con sede in Stroppiana.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 22 e 29 settembre 1970 alla società « Cooperativa di consumo popolare La Comune » con sede in Strop-

piana (Vercelli) dalle quali si rilevà che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo popolare La Comune », con sede in Stroppiana (Vercelli), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Quaglino in data 18 dicembre 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Piero Cavezzale ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3425)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1971.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Lucca.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 164 del 12 maggio 1969, con il quale l'amministrazione provinciale di Lucca ha deliberato la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Minucciano-Pieve San Lorenzo-confine provincia Massa Carrara », che inizia dal comune di Minucciano, in prosecuzione della strada provinciale « Piazza al Serchio-Minucciano », raggiunge la frazione di Pieve San Lorenzo e termina al confine con la provincia di Massa Carrara, dell'estesa di km. 7 + 000;

Visto il voto 10 novembre 1970, n. 1886, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada comunale: « Minucciano-Pieve San Lorenzo-confine con la provincia di Massa Carrara », dell'estesa di km. 7 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(3373)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « La Famiglia », con sede in Bussolengo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 23 e 24 luglio 1970 e 31 agosto 1970 alla società cooperativa « La Famiglia », con sede in Bussolengo (Verona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « La Famiglia », con sede in Bussolengo (Verona), costituita per rogito notaio dottor Battisti Agostino in data 15 dicembre 1923 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Vincenzo Setari ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3426)

DECRETO PREFETTIZIO 17 marzo 1971.

Sostituzione di componenti il consiglio provinciale di sanità di Viterbo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto n. 24001 del 12 giugno 1970, con il quale si è provveduto alla costituzione del consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1970-1973;

Vista la nota n. 18/71 del 24 febbraio 1971, con la quale il collegio provinciale delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia ha chiesto che l'assistente sanitaria visitatrice signora Anna Poli, nuova presidente del collegio stesso, venga nominata membro del consiglio provinciale di sanità in sostituzione della suora Onorina Oldani Regina, trasferita ad altra sede di servizio;

Ritenuta l'opportunità di aderire alla richiesta e di provvedere alla sostituzione;

Decreta:

L'assistente sanitaria visitatrice signora Anna Poli, nuova presidente del collegio provinciale delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia, è nominata membro del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione della suora Onorina Oldani Regina.

Viterbo, addì 17 marzo 1971

Il prefetto: NICASTRO

(3434)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 29-ROMA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta De Dominicis Amedeo con sede in Roma via Emanuele Filiberto n. 267/269 già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 29-ROMA » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Roma.

(3399)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre raddoppiate di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e di patologia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, sono vacanti le cattedre raddoppiate di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e di patologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3712)

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3713)

Vacanza della cattedra di filosofia morale (convenzionata) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario di Salerno.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Istituto universitario di Salerno è vacante la cattedra di filosofia morale (convenzionata), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3714)

Vacanza delle cattedre di composizione architettonica II e di complementi di matematica presso la facoltà di architettura della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di architettura dell'Università di Firenze, sono vacanti le cattedre di composizione architettonica II e di complementi di matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3715)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « A. Murri » di Fermo, ad istituire un corso ospedaliero per tecnici di laboratorio medico.

Con decreto n. 900.8/II.6/1 in data 25 febbraio 1971 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « A. Murri » di Fermo, è autorizzata ad istituire un corso ospedaliero per tecnici di laboratorio medico con sede presso l'ospedale stesso.

(3468)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « S. Croce » di Cuneo ad istituire un corso di specializzazione per tecnici di laboratorio medico.

Con decreto n. 900.8/II.27/2/5312 in data 18 marzo 1971 del Ministro per la sanità, l'amministrazione dell'ospedale civile « S. Croce » di Cuneo, è autorizzata ad istituire, presso l'ospedale medesimo, un corso ospedaliero per tecnici di laboratorio medico, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, riservato ai periti chimici.

(3470)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1971, il comune di Enna viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.486.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3599)

Autorizzazione al comune di Geraci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1971, il comune di Geraci Siculo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.868.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3600)

Autorizzazione al comune di Polizzi Generosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 30 marzo 1971, il comune di Polizzi Generosa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.020.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3601)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1971, il comune di Sant'Alessio Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3602)

Autorizzazione al comune di S. Margherita di Belice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 1° aprile 1971, il comune di S. Margherita di Belice (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 217.477.098, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3603)

Autorizzazione al comune di Solarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1971, il comune di Solarino (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 53.632.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3604)

Autorizzazione al comune di Valderice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 marzo 1971, il comune di Valderice (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 240.238.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3605)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di trentasei società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 marzo 1971 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edil. « Case-Milano Settima », con sede in Milano, costituita per rogito Orombelli in data 19 febbraio 1964, rep. 5803.

2) « Case-Milano Ottava », con sede in Milano, costituita per rogito Orombelli in data 19 febbraio 1964, rep. 5804.

3) edil. « Case-Milano Nona », con sede in Milano, costituita per rogito Orombelli in data 19 febbraio 1964, rep. 5805.

4) edil. « Domus Jucunda », con sede in Milano, costituita per rogito Papi in data 18 gennaio 1963, rep. 102477/4086.

5) edil. « Case-Milano Sesta », con sede in Milano, costituita per rogito Orombelli in data 19 febbraio 1964, rep. 5802.

6) edil. « Case-Milano Decima », con sede in Milano, costituita per rogito Orombelli in data 19 febbraio 1964, rep. 5806.

7) edil. « Concordia », con sede in Lomazzo (Como), costituita per rogito Bellini in data 8 maggio 1963, rep. 17297/2410.

8) « Autotrasportatori Padana C.A.P. » già Mantovana Barcari, con sede in Mantova, costituita per rogito Carbonieri Vasco in data 28 giugno 1945, rep. 17544.

9) « Consorzio latterie cooperative », con sede in Mantova, costituita per rogito Finadri in data 26 febbraio 1942, repertorio 2292.

10) edil. « D.A.P. », con sede in Mantova, costituita per rogito Aliberti in data 3 marzo 1964, rep. 49735.

11) di consumo tra il personale dell'I.N.P.S., con sede in Mantova, costituita per rogito Finadri in data 30 ottobre 1945, rep. 4601.

12) edil. « Giglio », con sede in Mantova, costituita per rogito Aliberti in data 26 giugno 1963, rep. 40940.

13) edil. « Enrico Tazzoli », con sede in Mantova, costituita per rogito Aliberti in data 6 marzo 1963, rep. 36480.

14) autotrasporti « La Virgiliana », con sede in Mantova, costituita per rogito Giovannini in data 30 giugno 1945, repertorio 5586/2420.

15) « Aurora - fra terrazzieri agricoli e manovali comuni », con sede in Mantova, costituita per rogito Nicolini in data 31 marzo 1949, rep. 3201.

16) edil. « Dipendenti SIAMIC », con sede in Mantova, costituita per rogito Aliberti in data 12 marzo 1963, rep. 36672.

17) Cooperative di abitazione - Dipendenti SEAB, con sede in Mantova, costituita per rogito Aliberti in data 12 maggio 1963, rep. 39035.

18) edil. « C.E.I.O. - Cooperativa edilizia impiegati e operai », con sede in Mantova, costituita per rogito Finadri in data 4 ottobre 1955, rep. 16563.

19) « Caseificio sociale Fenilone », con sede in San Nicolò Po di Borgoforte (Mantova), costituita per rogito Carbonieri Vasco in data 22 marzo 1950, rep. 27553.

20) « Ghiaiaioli e terrazzieri », con sede in Goito (Mantova), costituita per rogito Caravaggio in data 24 maggio 1947, rep. 330.

21) « edile di Goito », con sede in Goito (Mantova), costituita per rogito Caravaggio in data 25 maggio 1946, rep. 144.

22) « Carrettieri Goitese », con sede in Goito (Mantova), costituita per rogito Caravaggio in data 2 novembre 1946, rep. 200.

23) « Caseificio sociale cooperativo Paterson » già anonima cooperativa con sede in Motteggiana, frazione Villa Saviola (Mantova), costituita per rogito Melli in data 8 aprile 1946, rep. 3150.

24) di lavoro fra muratori di Schivenoglia, con sede in Schivenoglia (Mantova), costituita per rogito Sissa in data 21 luglio 1946, rep. 968/660.

25) « Caseificio cooperativo Corte Grande di S. Prospero di Suzzara », con sede in Suzzara, frazione S. Prospero (Mantova), costituita per rogito Cazzaniga Donesmondi in data 27 giugno 1941, rep. 7177.

26) « Ortofrutticoltori di Viadana », con sede in Viadana (Mantova), costituita per rogito Grazzi in data 10 luglio 1943, rep. 975.

27) edil. « Nova Domus », con sede in Pavia, costituita per rogito Gallotti in data 9 maggio 1960, rep. 17990/10953.

28) « Lavoratori », con sede in Bianzone (Sondrio), costituita per rogito Lambertenghi in data 20 gennaio 1949, repertorio 7408/5518.

29) « Edilizia di Castello dell'Acqua », con sede in Castello dell'Acqua (Sondrio), costituita per rogito Cao in data 31 marzo 1948, rep. 4837/3463.

30) « Minatori ed escavatori di amianto », con sede in Lanzada (Sondrio), costituita per rogito Lavizzari in data 19 settembre 1952, rep. 28751/20306.

31) di consumo « S. Carlo di Piantedo », con sede in Piantedo (Sondrio), costituita per rogito Prospero Cerretti in data 5 gennaio 1921, rep. 2014/1697.

32) « Padiglione sanatoriale pineta di Sortenna », con sede in Sondalo, frazione Pineta di Sortenna (Sondrio), costituita per rogito Svircich in data 11 gennaio 1947, rep. 130.

33) di consumo del Popolo della frazione di S. Giacomo di Teglio, con sede in S. Giacomo di Teglio (Sondrio), costituita per rogito Lavizzari in data 29 gennaio 1946, rep. 18002/13929.

34) edil. « Voci Riunite », con sede in Varese, costituita per rogito Morganti in data 12 marzo 1964, rep. 21488.

35) edil. « Dipendenti I.N.P.S. di Busto Arsizio », con sede in Busto Arsizio (Varese), costituita per rogito Martucci Clavica in data 30 ottobre 1963, rep. 4928.

36) « Circolo famigliare La Madonnina », con sede in Uboldo, frazione Cascina Malpaga (Varese), costituita per rogito Calvano in data 3 aprile 1955, rep. 3845/260.

(3573)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso per esami a ventidue posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 22 febbraio 1971;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventidue posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di ragioniere e perito commerciale. Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

B) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione;

D) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo;

E) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine; per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306; per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

L'elevazione di cui al precedente n. 1) si cumula con quelle contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso, tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino ai 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa;

7) il limite massimo di età è protratto inoltre a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e per la guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati ed invalidi di guerra a norma delle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

gli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella *A* annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4) a 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

b) per i profughi di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni e proroghe, che siano disoccupati;

c) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, ad esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge medesima;

d) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio, per gli appartenenti alle altre categorie assimilate agli orfani di guerra;

e) per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, ad esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11, e per gli orfani e le vedove dei caduti del lavoro di cui alla legge medesima.

Si prescinde dal limite d'età per i candidati che all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso appartengano al personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o delle amministrazioni civili dello Stato.

Si prescinde parimenti dal limite d'età per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non sono ammessi al concorso coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico, siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica, Direzione generale degli affari generali e del personale, via Cesare Balbo n. 16, Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Delle domande presentate a mano all'ufficio protocollo dell'istituto sarà rilasciata ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio;

2) la data ed il comune di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) il domicilio ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze durante l'anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I minori di anni 21 dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'autorità scolastica che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Art. 5.

Gli esami consteranno di due prove scritte, da svolgersi ciascuna nel periodo massimo di sei ore, e di un colloquio sulle seguenti materie:

1ª *prova scritta*:

Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.

2ª *prova scritta*:

Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

Colloquio:

Le materie indicate per le prove scritte nonchè le seguenti:

Nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

Nozioni di diritto privato;

Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Nozioni di statistica;

Ordinamento, attribuzioni e funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

Le prove scritte del concorso non s'intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 8.

Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 18 e 19 giugno 1971, presso i locali del palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma, con inizio alle ore 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio saranno invitati a far pervenire all'Istituto centrale di statistica nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti da quello successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini e sino al limite della metà dei posti messi a concorso.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno affisse all'albo dell'istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica, Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per la ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di mutilato od invalido di guerra od assimilato, di mutilato o invalido per servizio, di mutilato o invalido del lavoro, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengano ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati vice revisori in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto

centrale di statistica e, in qualunque momento, potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

L'amministrazione si riserva la facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria del concorso, entro il limite di un quinto di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di vice revisore.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del comitato amministrativo. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica di vice revisore. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1971

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO

(Schema esemplificativo della domanda da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . chiede di essere ammesso al concorso per esami a ventidue posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto di codesto istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 14 aprile 1971.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . a . (provincia di .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) .,

3) di essere domiciliato in (3) .,

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) .,

6) di non aver riportato condanne penali (5), e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: (6) .,

8) di essere in possesso del . conseguito presso la scuola . nell'anno scolastico .,

9) di appartenere al personale di ruolo di con la qualifica di (7) .,

10) di avere prestato servizio presso (8) dal . al e che il rapporto di impiego è cessato per . .,

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

12) di essere consapevole che, in caso di nomina, potrà in qualunque momento essere destinato a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data . . . .

Firma del candidato
. . . . (10)

---

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 32 anni, dichiari a quale dei titoli indicati nell'art. 2 del bando beneficia della elevazione o della esenzione da detto limite.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi. I minori di anni 21 dovranno dichiarare, comunque, se siano o meno incorsi in alcune delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, impediscano il possesso dei diritti politici.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato. In quest'ultimo caso, indichi l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

(3444)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Proroga del termine per la formazione della graduatoria dei progetti relativa al concorso nazionale per la progettazione di massima di una aerostazione per l'aeroporto di S. Eufemia Lamezia Terme.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il bando di concorso nazionale per la progettazione di massima di una aerostazione da destinarsi all'aeroporto di S. Eufemia Lamezia Terme, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 21 maggio 1970;

Considerato che con decreto ministeriale del 7 settembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 19 settembre 1970 il termine di presentazione degli elaborati, previsto dall'art. 9 del bando, è stato prorogato al 31 ottobre 1970;

Visto il decreto ministeriale 67/13 del 16 febbraio 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 25 febbraio 1971 che proroga la scadenza del termine per la formazione della graduatoria al 15 aprile 1971;

Considerato che, data la complessività delle operazioni di esame e il numero degli elaborati presentati, la graduatoria dei progetti non potrà essere formata neppure entro il termine stabilito dal decreto di cui al precedente capoverso;

Ritenuto necessario prorogare al 30 aprile 1971 la scadenza del predetto termine;

Decreta:

Articolo unico

La scadenza del termine per la formazione della graduatoria, prevista dall'art. 11 del bando di concorso nazionale per la progettazione di massima di una aerostazione da destinarsi all'aeroporto di S. Eufemia Lamezia Terme, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 21 maggio 1970, è prorogata dal 15 aprile al 30 aprile 1971.

Roma, addì 6 aprile 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

(3746)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito del concorso per l'ammissione di sei allievi al corso di veterinaria per il servizio veterinario dell'Esercito, presso l'Accademia di sanità militare interforze.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1970, registro n. 18 Difesa, foglio n. 199, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di ottantacinque allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, di cui sei posti per il 1° anno del corso del servizio veterinario dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1970, registro n. 27 Difesa, foglio n. 178, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1970 con il quale i professori Lumetti Mario e Tozzi Senesi Nadia sono stati sostituiti dai professori Laschetti Eile e Savino Maria Bianca nell'incarico di membri della commissione giudicatrice;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di sei allievi al corso veterinario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1970, citato nelle premesse:

1. Colpo Sandro, nato l'11 febbraio 1951 . punti 25,775
2. Barlozzari Stefano, nato il 4 gennaio 1952 . » 23,000
3. Fedele Vincenzo, nato il 1° aprile 1951 . » 20,500
4. Vilardo Giuseppe, nato il 3 luglio 1949 . » 20,500
5. Pinzone Gianfranco, nato il 30 giugno 1949 . » 20,000

Art. 2.

In relazione alla graduatoria predetta, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso:

1. Colpo Sandro punti 25,775
2. Barlozzari Stefano » 23,000
3. Vilardo Giuseppe, nato il 3 luglio 1949 . » 20,500
4. Fedele Vincenzo, nato il 1° aprile 1951 . » 20,500
5. Pinzone Gianfranco » 20,000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1971
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 356

(3476)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2176 del 20 luglio 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Rovigo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Rovigo, dell'ordine dei medici della provincia di Rovigo e dei comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e della provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Rovigo, è costituita come segue:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Pintozzi dott. Giovan Battista, vice prefetto della prefettura di Rovigo;

Celano dott. Giuseppe, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Broglio prof. Giuseppe, primario medico dell'ospedale civile di Badia Polesine;

Baggio prof. Giovanni, primario chirurgo dell'ospedale civile di Adria;

Frizziero dott. Mario, medico condotto di Adria.

Segretario:

Novielli dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà sede in Rovigo.

Il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Rovigo, dell'ufficio del medico provinciale di Rovigo e dei comuni interessati.

Rovigo, addì 22 marzo 1971

Il medico provinciale: STERRANTINO

(3448)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Caltanissetta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1767 in data 27 agosto 1969, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per il posto di veterinario condotto vacante nel comune di S. Caterina Villarmosa;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui in narrativa;

1. La Mensa Antonino . . . . punti 47,30
2. Vilardi Francesco . . . . » 45,39
3. Luppino Calogero . . . . » 41,11
4. Viviano Vincenzo . . . . » 39,80
5. Giardina Stefano . . . . » 38,32

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e a quello del comune interessato.

Caltanissetta, addì 26 marzo 1971

Il veterinario provinciale: SAPORITO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1767 in data 27 agosto 1969, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per il posto di veterinario condotto vacante nel comune di S. Caterina Villarmosa;
Visto il proprio decreto n. 204 in data 26 marzo 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di che trattasi;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. La Mensa Antonino è dichiarato vincitore della condotta veterinaria vacante nel comune di S. Caterina Villarmosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed a quello della prefettura ed all'albo pretorio del comune di S. Caterina Villarmosa.

Caltanissetta, addì 26 marzo 1971

Il veterinario provinciale: SAPORITO

(3521)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 13 gennaio 1971, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 26 *gennaio* 1971)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata ad esercitare, fino a quando il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 non sia stato approvato con legge, e non oltre il 30 aprile 1971, l'esercizio provvisorio secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa riferiti al bilancio 1971 e fino alla concorrenza di 4/12 degli stessi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(2803)

LEGGE PROVINCIALE 14 gennaio 1971, n. 2.

Approvazione del conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 2 *febbraio* 1971)

(2804)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.